



INTESA SANPAOLO
ASSICURA



Condizioni di Assicurazione Tutela Business - Commercio

Condizioni di Assicurazione redatte secondo le Linee Guida per contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari.

Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo

Mod. CA 186296 - 042020

Società del Gruppo Assicurativo



INTESA SANPAOLO
VITA

Tutela Business - Commercio






Caro Cliente,

Tutela Business - Commercio è la **polizza assicurativa** che protegge la sua azienda dagli imprevisti di ogni giorno e che consente di assicurare le attività commerciali destinate alla vendita al dettaglio o all'ingrosso e/o di fornitura di servizi con un numero massimo di 50 addetti.

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 9) – Norme relative all'acquisizione del contratto
- **SEZIONE II** (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE III** (Artt. 14 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione 
- **note inserite a margine** del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune. 
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti. 
- **elemento grafico di colore grigio**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza 
- **elemento grafico di colore arancione**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto. 

Il set informativo di Tutela Business - Commercio è disponibile sul sito internet della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com e le sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1. CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È TUTELA BUSINESS – COMMERCIO	Pag. 1 di 48
Art. 2. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 3 di 48
Art. 2.1 Quanto dura la polizza	Pag. 3 di 48
Art. 2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture	Pag. 3 di 48
Art. 2.3 Quando si sospendono le coperture	Pag. 3 di 48
Art. 3. QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE	Pag. 3 di 48
Art. 3.1 Sconto per l'acquisto di specifiche coperture	Pag. 3 di 48
Art. 4. QUANDO E COME È POSSIBILE DISDIRE LA POLIZZA	Pag. 3 di 48
Art. 5. CHE COSA SUCCEDA SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO	Pag. 4 di 48
Art. 6. QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA	Pag. 4 di 48
Art. 7. AREA CLIENTI	Pag. 4 di 48
Art. 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	Pag. 4 di 48
Art. 9. ALTRE NORME IN GENERALE	Pag. 5 di 48
Art. 9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti	Pag. 5 di 48
Art. 9.2 Modifiche della polizza	Pag. 5 di 48
Art. 9.3 Recesso in caso di sinistro	Pag. 5 di 48
Art. 9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 5 di 48
Art. 9.5 Trasloco	Pag. 5 di 48
Art. 9.6 Beni in leasing	Pag. 6 di 48

SEZIONE II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 10. CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 6 di 48
--------------------------------	--------------

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 10.1 Copertura Incendio e altri eventi materiali	Pag. 6 di 48
Art. 10.2 Garanzie aggiuntive	Pag. 7 di 48
10.2.1 Fuoriuscita di liquidi	Pag. 7 di 48
10.2.2 Spese di ricerca e ripristino	Pag. 8 di 48
10.2.3 Fenomeni atmosferici	Pag. 8 di 48
10.2.4 Atti vandalici e dolosi	Pag. 8 di 48
10.2.5 Flottante stagionale	Pag. 8 di 48
10.2.6 Fabbriato in locazione	Pag. 8 di 48
10.2.7 Fenomeno elettrico	Pag. 9 di 48
10.2.8 Merci in refrigerazione	Pag. 9 di 48
10.2.9 Diaria giornaliera per interruzione di attività	Pag. 9 di 48
Art. 10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali	Pag. 9 di 48

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 10.4 Copertura Furto e Rapina	Pag. 10 di 48
Art. 10.5 Garanzie aggiuntive	Pag. 11 di 48
10.5.1 Trasporto valori	Pag. 11 di 48
10.5.2 Infedeltà dei prestatori di lavoro	Pag. 11 di 48
10.5.3 Flottante stagionale	Pag. 11 di 48
10.5.4 Scoperto facoltativo Furto	Pag. 11 di 48
Art. 10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina	Pag. 12 di 48

COPERTURA VETRI E INSEGNE

- Art. 10.7 Copertura Vetri e Insegne Pag. 12 di 48
 Art. 10.8 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne Pag. 12 di 48

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art. 10.9 Responsabilità Civile verso Terzi – RCT Pag. 13 di 48
 Art. 10.10 Garanzie aggiuntive Pag. 14 di 48
 10.10.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) Pag. 14 di 48
 10.10.2 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata Pag. 14 di 48
 10.10.3 Proprietà del fabbricato Pag. 14 di 48
 10.10.4 Attività presso terzi Pag. 14 di 48
 10.10.5 Postuma generica Pag. 15 di 48
 10.10.6 Danni a cose di Clienti Pag. 15 di 48
 10.10.7 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate Pag. 15 di 48
 10.10.8 Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie Pag. 15 di 48
 10.10.9 Danni a mezzi sotto carico e scarico Pag. 15 di 48
 10.10.10 Danni da generi alimentari di produzione propria Pag. 15 di 48
 10.10.11 Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito Pag. 15 di 48
 Art. 10.11 Estensioni di copertura per specifiche attività Pag. 15 di 48
 10.11.1 Clausola di raccordo garanzia RCT postuma Pag. 15 di 48
 10.11.2 Farmacie Pag. 16 di 48
 10.11.3 Vendita di animali domestici Pag. 16 di 48
 Art. 10.12 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile Pag. 16 di 48

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

- Art. 10.13 Copertura Merci trasportate Pag. 16 di 48

COPERTURA TUTELA LEGALE

- Art. 10.14 Assicurati Pag. 17 di 48
 Art. 10.15 Copertura Tutela legale Pag. 17 di 48
 Art. 10.16 Ambito di operatività della polizza Pag. 18 di 48
 Art. 10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale Pag. 19 di 48

COPERTURA ASSISTENZA

- Art. 10.18 Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale Pag. 19 di 48
 Art. 10.19 Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale) Pag. 22 di 48
 Art. 10.20 Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti Pag. 23 di 48
 Art. 11. CHE COSA NON È ASSICURATO Pag. 24 di 48
 Art. 11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture Pag. 24 di 48

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

- Art. 11.2 Esclusioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali Pag. 24 di 48
 11.2.1 Altre esclusioni Pag. 24 di 48

COPERTURA FURTO E RAPINA

- Art. 11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina Pag. 25 di 48

COPERTURA VETRI E INSEGNE

- Art. 11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne Pag. 26 di 48

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

- Art. 11.5 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile Pag. 26 di 48
 11.5.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi Pag. 26 di 48
 11.5.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive Pag. 27 di 48
 11.5.3 Clausole sempre operanti per attività specifiche Pag. 27 di 48
 11.5.4 Terzietà Pag. 27 di 48

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

- Art. 11.6 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate Pag. 28 di 48

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 11.7 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale Pag. 28 di 48

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 11.8 Esclusioni relative alla copertura Assistenza Pag. 29 di 48

Art. 12. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Pag. 30 di 48

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

Art. 12.1 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Incendio e altri eventi materiali Pag. 30 di 48

12.1.1 Copertura di base: Incendio e altri eventi materiali Pag. 30 di 48

12.1.2 Garanzie aggiuntive Pag. 31 di 48

COPERTURA FURTO E RAPINA

Art. 12.2 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Furto e Rapina Pag. 32 di 48

12.2.1 Copertura di base: Furto e Rapina Pag. 32 di 48

12.2.2 Garanzie aggiuntive Pag. 33 di 48

COPERTURA VETRI E INSEGNE

Art. 12.3 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Vetri e Insegne Pag. 33 di 48

COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12.4 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Responsabilità Civile Pag. 34 di 48

12.4.1 Copertura di base: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Pag. 34 di 48

12.4.2 Garanzie aggiuntive Pag. 34 di 48

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

Art. 12.5 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Merci trasportate Pag. 35 di 48

COPERTURA TUTELA LEGALE

Art. 12.6 Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse: Tutela legale Pag. 35 di 48

COPERTURA ASSISTENZA

Art. 12.7 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale Pag. 35 di 48

Art. 12.8 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale) Pag. 36 di 48

Art. 13. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Pag. 36 di 48

SEZIONE III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 37 di 48

Art. 14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro Pag. 37 di 48

14.1.1 Responsabilità Civile Pag. 37 di 48

14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Mercie trasportate Pag. 37 di 48

14.1.3 Tutela legale Pag. 37 di 48

Art. 14.2 Procedura per la valutazione del danno Pag. 38 di 48

Art. 15. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI Pag. 38 di 48

Art. 16. MANDATO DEI PERITI Pag. 38 di 48

Art. 17. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Pag. 38 di 48

Art. 18. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Pag. 39 di 48

Art. 19. RIDUZIONE E FACOLTÀ DI REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE Pag. 39 di 48

Art. 20. GESTIONE DEL SINISTRO Pag. 39 di 48

Art. 20.1 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali Pag. 39 di 48

20.1.1 Quantificazione del danno Pag. 39 di 48

20.1.2 Pagamento di anticipi di indennizzo Pag. 40 di 48

Art. 20.2 Gestione del sinistro Furto e Rapina Pag. 40 di 48

20.2.1 Quantificazione del danno Pag. 40 di 48

20.2.2 Recupero dei beni Pag. 41 di 48

20.2.3 Pagamento di anticipi di indennizzo Pag. 41 di 48

Art. 20.3	Gestione del sinistro Vetri e Insegne	Pag. 41 di 48
	20.3.1 Quantificazione del danno	Pag. 41 di 48
	20.3.2 Sinistri relativi a più coperture	Pag. 41 di 48
Art. 20.4	Gestione del sinistro Responsabilità Civile	Pag. 41 di 48
	20.4.1 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali	Pag. 41 di 48
Art. 20.5	Gestione del sinistro Merci trasportate	Pag. 42 di 48
	20.5.1 Quantificazione del danno	Pag. 42 di 48
	20.5.2 Esistenza di altre assicurazioni	Pag. 42 di 48
	20.5.3 Recupero delle merci	Pag. 42 di 48
Art. 20.6	Gestione del sinistro Tutela legale	Pag. 42 di 48
	20.6.1 Insorgenza del caso assicurativo	Pag. 42 di 48
	20.6.2 Gestione del caso assicurativo	Pag. 43 di 48
Art. 20.7	Istruzioni per la richiesta di Assistenza	Pag. 43 di 48

GLOSSARIO

Pag. 44 di 48

Elenco attività assicurabili

Pag. 1 di 3

Tabella riassuntiva dei limiti e delle franchigie/scoperti (allegato 1)

Pag. 1 di 5

Informativa sul trattamento dei dati personali

Pag. 1 di 8

sezione I

NORME RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO

articolo 1. Che tipo di Assicurazione è Tutela Business – Commercio

Tutela Business – Commercio è la polizza multigaranzia di Intesa Sanpaolo Assicura rivolta alle piccole medie imprese che offre un'ampia gamma di coperture assicurative alle attività commerciali destinate alla vendita al dettaglio o all'ingrosso e/o alle attività di fornitura di servizi con al massimo 50 addetti.

Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività esercitata. Sono compresi lavoratori interinali, borsisti, tirocinanti e stagisti.

È possibile assicurare solo una delle attività indicate nell'allegato Elenco attività assicurabili che deve essere stabilmente ubicata presso un luogo fisso.

familiare coadiuvante: si intendono i familiari dell'iscritto alla camera di commercio, che lavorino abitualmente e prevalentemente nell'attività assicurata, secondo quanto stabilito nell'articolo 2 della Legge n. 463/1959

Attenzione!

L'elenco completo delle attività assicurabili è disponibile in allegato alle Condizioni di Assicurazione

Facciamo chiarezza

La polizza copre a esempio le seguenti attività:

- bar
- ristoranti e pizzerie
- macelleria e pescheria
- vendita di bevande
- panetterie e pasticcerie
- negozio di capi di abbigliamento
- negozio di tessuti
- negozio di scarpe
- supermercati, minimarket e drogherie
- lavanderie e stirerie aperte al pubblico
- vendita e deposito di materassi
- vendita e deposito di giocattoli
- profumerie e bigiotterie
- ferramenti, colorifici e negozi di bricolage
- farmacie ed erboristerie



e inoltre la polizza assicura...

- il distributore automatico come ad esempio quello di farmaci e sigarette
- la tabaccheria compresa la ricevitoria lotto
- l'edicola

Alcune attività non sono assicurabili con Tutela Business - Commercio, a esempio:

- distributore di carburante
- oreficerie e gioiellerie
- officina meccanica
- riparazione e sostituzione pneumatici
- centri estetici, parrucchieri e barbieri
- commercio ambulante
- vendita/ commercio online
- stabilimenti balneari
- lavanderie a gettoni o a self service
- attività di soli distributori automatici

Tutela Business – Commercio prevede 7 differenti coperture:

Le coperture sempre presenti sono:

- **Responsabilità Civile**
- **Assistenza**

Le coperture opzionali sono:

- **Incendio e altri eventi materiali**
- **Furto e Rapina**
- **Vetri e Insegne** (subordinata all'acquisto di almeno una delle garanzie della copertura Incendio e altri eventi materiali)
- **Merci trasportate**
- **Tutela Legale**

da sapere: sottoscrivendo il contratto si acquistano almeno le garanzie Responsabilità Civile verso Terzi e Assistenza

furto: consiste nella sottrazione fraudolenta di oggetti altrui per trarne un utile

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

Ogni copertura comprende garanzie base e, se previste, garanzie aggiuntive ad esse collegate.

La copertura **Incendio e altri eventi materiali** prevede le seguenti garanzie:

- Fabbricato e Contenuto (Base)
- Fuoriuscita di liquidi, Spese di ricerca e ripristino, Fenomeni atmosferici, Atti vandalici e dolosi, Flottante stagionale, Fenomeno elettrico, Mercì in refrigerazione, Diaria giornaliera per interruzione attività (Aggiuntive)

La copertura **Furto e Rapina** prevede le seguenti garanzie:

- Furto Contenuto (Base)
- Trasporto valori, Infedeltà dei prestatori di lavoro, Flottante stagionale, Scoperto facoltativo Furto (Aggiuntive)

La copertura **Vetri e Insegne** prevede la solo garanzia base Vetri e Insegne

La copertura **Responsabilità Civile** prevede le seguenti garanzie:


- Responsabilità Civile verso Terzi (Base)
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata, Proprietà del fabbricato, Attività presso terzi, Postuma generica, Danni a cose di clienti, Danni a cose sollevate, caricate, scaricate, Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie, Danni a mezzi sotto carico, Danni da generi alimentari di produzione propria, Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito (Aggiuntive)

La copertura **Mercì trasportate** prevede la solo garanzia base Mercì trasportate

La copertura **Tutela legale** prevede la solo garanzia base Tutela legale

La copertura **Assistenza** prevede la solo garanzia base Assistenza

da sapere: nelle insegne sono inclusi le intelaiature e i sostegni



articolo 2. Quando cominciano e quando finiscono le coperture

2.1 Quanto dura la polizza

L'Assicurazione dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, si rinnova tacitamente, per un ulteriore anno a condizione che il Contraente abbia pagato le rate di premio entro la scadenza della polizza e abbia ancora un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo sul quale addebitare le rate di premio.

2.2 Quando cominciano e quando finiscono le coperture

Le coperture cominciano alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. Diversamente cominciano alle ore 24 della data di pagamento del premio.

2.3 Quando si sospendono le coperture

Se alle successive scadenze del pagamento del premio il Contraente non paga, l'Assicurazione è sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno del pagamento, mentre rimangono immutati le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti.

premio: l'importo annuale che il Contraente si impegna a pagare quando sottoscrive la polizza

referimenti normativi: articolo 1901 del Codice Civile

articolo 3. Quando e come è possibile pagare

Il Contraente può pagare il premio tramite addebito automatico (mensile o annuale) sul conto corrente aperto presso una filiale di Intesa Sanpaolo o con i mezzi di pagamento messi a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. L'estratto conto costituisce a tutti gli effetti la ricevuta di pagamento (quietanza). In caso di chiusura del conto corrente sul quale sono addebitati i premi (senza l'apertura di un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo), i premi mensili residui saranno addebitati alla chiusura del conto in un'unica soluzione fino al raggiungimento dell'importo del premio annuo.

3.1 Sconto per l'acquisto di specifiche coperture

Coperture	Sconto su premio di ciascuna copertura acquistata
Se viene acquistata, oltre alle coperture obbligatorie (Responsabilità Civile e Assistenza), 1 copertura tra Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina	5%
Se vengono acquistate, oltre alle coperture obbligatorie (Responsabilità Civile e Assistenza), le 2 coperture Incendio e altri eventi materiali e Furto e Rapina	10%

articolo 4. Quando e come è possibile disdire la polizza

Compagnia e Contraente possono disdire il contratto inviando almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza, un'email certificata (PEC) all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure una raccomandata A/R a:



Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

In alternativa è sempre possibile recarsi in filiale almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo

La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di Intesa Sanpaolo.

Nel caso di chiusura del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, se il Cliente non apre un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza viene annullata alla prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto.

articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza

Per le controversie sui contratti di assicurazione è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente.

Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il tentativo di mediazione va fatto presso l'Organismo di Mediazione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto.

Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile. Se il tentativo di mediazione non ha successo, il foro competente esclusivo per le controversie sul contratto è:

- quello del luogo di residenza o di domicilio dell'Assicurato o dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto.
- quello della sede legale in caso di persone giuridiche
- quello della sede in cui svolgono l'attività in modo continuativo in caso di soggetti non aventi personalità giuridica.

La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Ufficio Sinistri, Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino,
- email, all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com
- fax al numero 011 093.10.62.

Se nascono eventuali controversie sull'ammontare del danno il Contraente può richiedere la nomina di periti secondo le modalità descritte all'articolo 14.2 "Procedura per la valutazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione.

La richiesta può essere effettuata tramite:

- posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino
- email all'indirizzo organizzazione@pec.intesansanpaoloassicura.com
- fax al numero 011 093.10.62.

Per la garanzia Tutela legale, vale quanto previsto all'articolo 20.6.2 in materia di arbitrato in materia di arbitrato.

articolo 7. Area clienti

La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un'apposita area riservata (area clienti) sul sito internet www.intesansanpaoloassicura.com

Nell'area clienti è possibile consultare le coperture assicurative in vigore, le Condizioni di Assicurazione del prodotto sottoscritto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze e ogni altra informazione utile a conoscere la propria posizione assicurativa.

Inoltre, l'area clienti consente di gestire telematicamente il rapporto contrattuale con le funzionalità dispositive messe a disposizione tempo per tempo dalla Compagnia, secondo tempi e modalità previsti dalla normativa di riferimento.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati direttamente dalla Compagnia su richiesta del Contraente.

I codici di accesso garantiscono al Contraente, durante l'utilizzo dell'area clienti, un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo dell'area clienti è disciplinato dalle condizioni di servizio, da accettare al primo accesso.

articolo 8. Rinvio alle norme di legge

Valgono le norme della legge italiana laddove non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

Organismo di Mediazione:
ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione

riferimenti normativi: artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

articolo 9. Altre norme in generale

9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti

Se il Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'indennizzo/risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare.

Perché è importante fornire alla Compagnia le informazioni corrette

Se il Cliente comunica alla Compagnia informazioni inesatte che sono rilevanti per la validità della polizza (ad esempio la modifica del numero degli addetti o la variazione di indirizzo dell'attività) il Contraente può perdere tutto o in parte il diritto alla prestazione assicurata e causare persino l'annullamento della polizza.

9.2 Modifiche della polizza

Per richiedere modifiche della polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Compagnia o alla Banca, oppure recarsi nella filiale presso la quale ha sottoscritto la polizza.

Il Contraente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia ogni eventuale aggravamento del rischio; se non comunicato o non accettato dalla Compagnia può causare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

Se invece il rischio diminuisce, la Compagnia s'impegna a sostituire e riformulare la polizza in base alle nuove esigenze del Contraente, ferma restando la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto entro 60 giorni dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

9.3 Recesso in caso di sinistro

Il Contraente e la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento.

La comunicazione deve essere inviata con una un'email certificata (PEC) all'indirizzo comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com oppure con una raccomandata A/R ed è valida:

- dopo 30 giorni dalla data di invio, se spedita dalla Compagnia
- dalla data riportata sul timbro di spedizione, se inviata dal Contraente.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa l'eventuale parte di premio non goduto (al netto delle imposte), relativa al periodo di rischio non corso. L'eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza.

9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Soltanto l'Assicurato e la Compagnia possono esercitare azioni, ragioni e diritti che derivano dall'Assicurazione.

L'Assicurato deve compiere tutto ciò che è necessario all'accertamento e al pagamento dei danni da parte della Compagnia.

L'indennizzo liquidato secondo quanto stabilito dal contratto di polizza può essere pagato soltanto ai titolari del bene assicurato o al Contraente unicamente con il consenso dei titolari stessi.

9.5 Trasloco

In caso di trasferimento dell'attività assicurata, il Contraente deve avvisare la Compagnia e/o la Banca prima del trasloco. Per i 15 giorni successivi alla data di trasferimento, le garanzie sono valide sia nella vecchia sia nella nuova ubicazione, comunque entro le somme assicurate e nei limiti indicati nella polizza. Questa estensione non è valida se:

- la nuova ubicazione dell'attività è fuori dal territorio italiano
- il Contraente non ha comunicato il trasferimento.

Il Contraente dovrà recarsi in Filiale per aggiornare i dati della polizza (per esempio l'indirizzo, le somme assicurate e le garanzie).

aggravamento del rischio: ad esempio la variazione dell'attività svolta dall'Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti una maggiore pericolosità della stessa per danni causabili a terzi e/o ai beni assicurati

diminuzione del rischio: ad esempio per la copertura Furto, il Contraente ha dichiarato in polizza che i locali contenenti i beni assicurati non sono protetti da impianto di allarme antifurto. Successivamente alla stipulazione della polizza, il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società

9.6 Beni in leasing

I beni in leasing sono compresi nella polizza solo se espressamente indicati nel modulo di polizza. In questo caso si applicano le disposizioni previste all'articolo 9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Cosa è il leasing

Il **leasing** è il contratto con cui una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato ed il valore del bene.

sezione II

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE

articolo 10. Che cosa è assicurato



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

La copertura è prestata entro le somme assicurate per le garanzie indicate nel modulo di polizza.

10.1 Copertura incendio e altri eventi materiali

La Compagnia paga entro le somme assicurate e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, causati da:

- a) incendio
- b) fulmine
- c) esplosione, esplosione e scoppio, anche esterni, purché non provocati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti in locali adiacenti all'insaputa dell'Assicurato
- d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- f) urto di veicoli stradali e natanti
- g) fumo, gas e vapori sviluppati in seguito a eventi previsti dalla garanzia anche nel caso in cui siano stati originati da beni diversi da quelli previsti in copertura
- h) fumo da guasto accidentale di impianti per la produzione di calore, purché adeguatamente collegati ad appropriate canne fumarie
- i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche dell'impianto.

In caso di danno conseguente ad un evento coperto dalla garanzia, l'Assicurazione comprende inoltre:

- j) i danni da mancato o anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o di condizionamento causati da anomalie nella distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da colata o da fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito i beni assicurati
- k) i guasti causati dalle autorità, da terzi o dall'Assicurato per impedire e limitare il danno
- l) i danni a macchinari, attrezzature, arredamento e merci all'aperto nelle aree di pertinenza del fabbricato.



danni materiali e diretti: sono quelli subiti dai beni assicurati e sono conseguenza diretta e immediata del sinistro stesso

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, indipendentemente dal tipo di propulsione che utilizzano

apparecchiature elettroniche: si intendono ad esempio tutte le apparecchiature il cui funzionamento dipende da correnti elettriche, ad esempio frigorifero, congelatori, apparecchiature di illuminazione, macchine per cucire

fuoriuscita di liquidi: si intende la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

fabbricato: si intende la costruzione edile, escluso il terreno e comprende ad esempio la caldaia e i sanitari

Che differenza c'è tra scoppio, esplosione e implosione

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati scoppio. L'implosione è un fenomeno contrario all'esplosione: è un collasso verso l'interno.

La copertura prevede i danni subiti da:

Merci

- merci di categoria diversa rispetto a quella dell'attività assicurata
- merci presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- contenuto presso fiere e mostre in Europa, a cui l'Assicurato partecipa come espositore.

Spese di

- demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica
- trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore
- rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
- rifacimento degli enti particolari
- riacquisto o duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro
- perizie come previsto all'articolo 14.2 Procedura per la valutazione del danno delle Condizioni di Assicurazione.

Per Contenuto si intendono i beni che si trovano nel fabbricato dell'esercizio commerciale, distinti in:

- apparecchiature elettroniche: le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse compresi i programmi in licenza d'uso. Le apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto
- arredamento: in genere, compreso il mobilio
- enti particolari: archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici
- macchinari e attrezzature: in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del fabbricato; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella polizza non è assicurato il fabbricato
- merci: materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell'attività assicurata
- oggetti ed effetti personali degli addetti
- preziosi
- valori.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate dall'Assicurato al fabbricato preso in affitto per l'esercizio commerciale, se nel modulo di polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) o Fabbricato in locazione (garanzia estesa).

Sono considerati Contenuto i veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) solo se oggetto dell'attività assicurata.

10.2 Garanzie aggiuntive

Se espressamente indicate nel modulo di polizza sono valide le garanzie qui sotto elencate.

10.2.1 Fuoriuscita di liquidi

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

1. fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
2. fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
3. fuoriuscita di acqua condotta per occlusione di pluviali e grondaie solo se causata dalla grandine
4. fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario

enti particolari: si intendono ad esempio archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, modelli, stampi, garbi, messe in carta, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento del fabbricato

occlusione: si intende un'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso. L'occlusione da foglie non viene indennizzata

5. fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature (strumentali all'attività esercitata) e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato.

10.2.2 Spese di ricerca e ripristino

La copertura comprende anche le spese di ricerca e ripristino, dovute a un danno elencato nella garanzia Fuoriuscita di liquidi – anche se provocato solo a terzi – necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato.

10.2.3 Fenomeni atmosferici

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati dall'azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute, solo se gli effetti dannosi si possono riscontrare anche su altre cose, strutture e edifici assicurati e non, posti nelle vicinanze. I danni alle parti interne del fabbricato e al contenuto, ai macchinari e alle attrezzature sono compresi solo se avvenuti a causa di brecce, rotture o lesioni prodotte nel tetto, nelle pareti o ai serramenti.

10.2.4 Atti vandalici e dolosi

La copertura comprende anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone, inclusi i prestatori di lavoro, anche durante scioperi, tumulti e sommosse. Sono compresi i guasti causati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito agli eventi sopra descritti.

10.2.5 Flottante stagionale

La copertura permette, di aumentare temporaneamente la somma assicurata delle merci nel periodo e nella percentuale (10%, 20% o 30%) indicati nel modulo di polizza.

Flottante stagionale: facciamo un esempio.

Un negozio in cui si vende abbigliamento può decidere, nel periodo natalizio, di aumentare temporaneamente il valore assicurato della propria merce in quanto in questo momento dell'anno la vendita di abiti aumenta in modo esponenziale.

10.2.6 Fabbricato in locazione

- a) Fabbricato in locazione (rischio locativo)
La garanzia opera per i danni causati al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio di beni di proprietà del locatario per i quali risulti civilmente responsabile. La garanzia opera anche per le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere che il locatario ha apportato al fabbricato nei limiti della somma assicurata relativa alla garanzia Fabbricato in locazione. Inoltre, se il locatario ha acquistato anche le garanzie Atti vandalici e dolosi, Fenomeni atmosferici, Fuoriuscita di liquidi, è assicurato per i danni alle migliorie, le aggiunte e le trasformazioni del fabbricato derivanti dai sinistri indennizzabili per le stesse garanzie.
- b) Fabbricato in locazione (garanzia estesa)
Con riferimento alla copertura Incendio e altri eventi materiali, la garanzia prevede che il locatario possa acquistare tutte le garanzie relative al fabbricato come se fosse il proprietario (copertura completa), mantenendo valido quanto stabilito all'articolo 9.4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

Facciamo chiarezza sulla garanzia Fabbricato in locazione

Il locatario di un fabbricato può acquistare, alternativamente

- la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) copre i danni al fabbricato causati da incendio, esplosione o scoppio dei beni di proprietà del locatario. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario non può chiedere l'indennizzo dei danni al fabbricato, ma può solamente richiedere l'indennizzo dei danni al contenuto se di sua proprietà
- la garanzia Fabbricato in locazione (garanzia estesa) estende al locatario la possibilità di acquistare tutte le altre garanzie relative al fabbricato. Se ad esempio una fuoriuscita di liquidi danneggia il fabbricato, il locatario può chiedere sia i danni al contenuto di sua proprietà sia chiedere l'indennizzo relativamente ai danni al fabbricato

spese di ricerca: si intendono a esempio le spese necessarie per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e i raccordi collocati nei muri, nei pavimenti e nei soffitti e per demolire e ricostruire le parti in muratura, le pavimentazioni e i rivestimenti del fabbricato a seguito di un guasto o di una rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici

fabbricato in locazione: sono i locali dell'azienda presi in affitto per i quali il Contraente vuole essere coperto anche se non è proprietario

riferimenti normativi: articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

10.2.7 Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti causati da fenomeni elettrici alle apparecchiature e agli impianti del fabbricato, anche se di proprietà di terzi, presenti nella ubicazione assicurata e inerenti all'attività assicurata.

10.2.8 Merci in refrigerazione

La Compagnia indennizza, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti alle merci in refrigerazione, custodite in banchi e celle frigorifere, provocati da:

- anomalie nella produzione o distribuzione del freddo
- fuoriuscita del fluido frigorifero

se causati da:

- eventi garantiti nella copertura Incendio e altri eventi materiali
- guasti accidentali nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

fluido frigorifero: o semplicemente refrigerante ha il compito di trasferire in modo ottimale il calore da una sorgente calda ad una sorgente fredda

10.2.9 Diaria giornaliera per interruzione di attività

La Compagnia paga i danni causati da interruzione temporanea, totale o parziale dell'attività assicurata, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi per periodo assicurativo se causati da sinistro indennizzabile nell'ambito della copertura Incendio e altri eventi materiali.

diaria: si intende indennità giornaliera

10.3 Altre disposizioni relative alla copertura Incendio e altri eventi materiali

Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e incomplete, da parte dell'Assicurato o del Contraente sulle caratteristiche dei beni assicurati non comportano la perdita del diritto all'indennizzo, se sono state rese senza la consapevole intenzione di omettere circostanze aggravanti. La Compagnia in questo caso ha diritto a richiedere la differenza di premio che corrisponde al maggior rischio, calcolata a partire dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Dolo e colpa grave

Le garanzie operano anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge.

Dolo e colpa: facciamo chiarezza

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è "grave" quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

Fabbricato di proprietà di terzi

Se risulta assicurato un fabbricato di proprietà di terzi con la garanzia Fabbricato in locazione (garanzia estesa), tutte le garanzie operanti nella copertura Incendio e altri eventi materiali sono prestate per conto del proprietario dell'immobile.

Fabbricati in comproprietà o in condominio

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato che costituiscono proprietà comune.

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Se indicato nel modulo di polizza, l'Assicurazione è valida solo se i locali assicurati hanno gli ingressi per il pubblico:

- dall'interno del centro commerciale/artigianale in uso esclusivo
- dall'esterno in comune.

riferimenti normativi: art. 1916
Codice Civile

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Società controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.



COPERTURA FURTO E RAPINA

La copertura è prestata entro le somme assicurate per le garanzie indicate nel modulo di polizza.

10.4 Copertura Furto e Rapina

La Compagnia paga, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, i danni materiali e diretti ai beni mobili assicurati, compresi quelli di proprietà di terzi, nei casi qui sotto elencati:

- a) **Furto**, se l'introduzione nei locali del fabbricato assicurato è avvenuta:
1. con scasso o effrazione dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dei locali assicurati, di tetti, pareti e solai. I mezzi di chiusura e protezione devono essere costituiti almeno da legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili solo dall'interno
 2. senza scasso per via diversa da quella ordinaria, cioè attraverso aperture verso l'esterno situate ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e utilizzabili dall'esterno
 3. con uso di chiavi false o simili
 4. con uso di chiavi smarrite o sottratte all'Assicurato, agli addetti o ai familiari dell'Assicurato; questa garanzia è valida dalla data della denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi all'autorità competente fino alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo
 5. con introduzione clandestina di persone nei locali assicurati all'insaputa degli addetti per asportare poi la refurtiva quando i locali sono chiusi
 6. attraverso saracinesche o inferriate, con rottura dei vetri retrostanti
 7. con effrazione delle vetrine e delle porte vetrate dei locali prive di protezioni, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico e in presenza di addetti e durante i periodi di chiusura compresi dalle 8 alle 24.

- b) **Rapina** avvenuta all'interno dei locali anche se iniziata fuori.

La copertura comprende inoltre:

- c) **Danni al contenuto** avvenuti durante il furto o la rapina o per tentare di commetterli, anche se causati da atti vandalici

- d) **Furto e rapina** commessi dai prestatori di lavoro fuori dall'orario di lavoro.

La copertura copre anche il furto di:

Fissi, infissi e locali

Fissi e infissi e danni ai locali e ai loro fissi e infissi, causati dagli autori del furto o della rapina, anche se solo tentati, compresi gli atti vandalici.

Merci

- merci di categoria diversa rispetto a quella dell'attività assicurata
- merci presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione, solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. con scasso o effrazione
- contenuto, presso fiere e mostre in Europa a cui l'Assicurato partecipa come espositore, solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. con scasso o effrazione

periodo di chiusura: ad esempio il periodo di chiusura per la pausa pranzo

rapina: consiste nell'impossessarsi di cose mobili altrui utilizzando violenza, minacce o armi

prestatori di lavoro: si intendono coloro che, in forza di un contratto, risultano subordinati alle direttive imprenditoriali o professionali del datore di lavoro, prestando così il proprio lavoro intellettuale o manuale in cambio di una retribuzione

Fissi e infissi: s'intendono ad esempio porte, finestre, serramenti, lucernari e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie

valori: si intendono ad esempio denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori

- merci esposte nelle vetrinette esterne, se chiuse a chiave, non comunicanti con i locali assicurati ma solidamente fissate nelle vicinanze dei locali stessi. La garanzia è valida anche per i furti commessi con rottura di solo vetro
- merci e valori dai distributori automatici esterni solidamente installati nelle vicinanze dell'azienda. La garanzia opera solo se il furto è commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. con scasso o effrazione.

La copertura prevede il rimborso delle seguenti spese:

Spese per

- il rifacimento degli enti particolari e il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso solo entro un anno dal sinistro
- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione - blindature, inferriate, serrature - adatte a rinforzare o sostituire i serramenti: la garanzia è valida solo in caso di furto o tentato furto commesso con le modalità descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. con scasso o effrazione
- i costi sanitari per infortunio dell'Assicurato, degli addetti o dei familiari dell'Assicurato durante una rapina.

È inoltre garantito il rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subiti dall'Assicurato, dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato.

10.5 Garanzie aggiuntive

Se espressamente indicate nel modulo di polizza sono valide le garanzie qui sotto elencate.

10.5.1 Trasporto Valori

La Compagnia, entro la somma assicurata indicata nel modulo di polizza e i limiti previsti, paga l'importo corrispondente ai valori relativi all'attività assicurata sottratti all'Assicurato o agli addetti, durante il trasporto dai locali dell'attività al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. La garanzia opera per gli eventi verificatisi nella regione di indicata nel modulo di polizza o in una confinante, in caso di:

- scippo
- rapina
- furto, in seguito a infortunio o improvviso malore dell'incaricato del trasporto
- furto con destrezza, se l'incaricato del trasporto ha i valori a portata di mano e sta trasportando i valori all'esterno.

La copertura è estesa anche allo scippo e alla rapina di valori avvenuti all'interno dei locali indicati nel modulo di polizza.

La Compagnia rimborsa inoltre le spese sanitarie sostenute dalle persone incaricate del trasporto che abbiano subito un infortunio durante lo scippo o la rapina.

10.5.2 Infedeltà dei prestatori di lavoro

L'Assicurazione è estesa al furto, alla rapina e all'appropriazione indebita commessi dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni.

10.5.3 Flottante stagionale

Per ogni periodo assicurativo, la somma assicurata per il furto del contenuto è temporaneamente aumentata per il periodo e della percentuale (10%, 20% o 30%) indicati nel modulo di polizza.

10.5.4 Scoperto facoltativo furto

In caso di sinistro, la Società applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro. Lo scoperto non viene applicato ai danni relativi alla garanzia Fissi, infissi e locali.

Cos'è lo scoperto

Lo scoperto è una percentuale del danno che non è indennizzata dalla Compagnia in caso di sinistro. Si calcola sull'ammontare economico del danno da corrispondere e rimane a carico dell'Assicurato. Si differenzia della franchigia che è costituita da una quota monetaria predefinita e invariabile.

10.6 Altre disposizioni relative alla copertura Furto e Rapina

Locali posti all'interno di un centro commerciale/artigianale

Se indicato nel modulo di polizza, l'Assicurazione è valida solo se i locali assicurati hanno gli ingressi per il pubblico:

- dall'interno del centro commerciale/artigianale in uso esclusivo
- dall'esterno in comune.

Scoperto obbligatorio

Se indicato nel modulo di polizza "att. 3 scoperto 10%", in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% fino a 2.500 euro.

Lo scoperto non si applica ai danni sulle garanzie Fissi, infissi e locali.

Sospensione dell'Assicurazione per i locali incustoditi

Se i locali che contengono i beni assicurati rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi, l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno. Per i valori la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno di mancata custodia.

Impianti di allarme

Nel modulo di polizza il Contraente deve dichiarare se i locali che contengono le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme installato da una ditta specializzata e omologato alle norme vigenti, mantenuto in efficienza e attivato tutte le volte in cui i locali rimangono incustoditi. In caso di mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.

Custode o servizio di vigilanza

Nel modulo di polizza il Contraente deve dichiarare se si avvale di un custode oppure di un servizio di vigilanza nell'area di pertinenza del fabbricato assicurato.

Si considera equiparato il caso in cui il titolare/socio dell'esercizio commerciale vi risieda. In caso di mancata presenza la Compagnia applica uno scoperto del 10% con massimo 2.500 euro.



COPERTURA VETRI E INSEGNE

La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 1.000 a 50.000 euro.

10.7 Copertura Vetri e Insegne

La Compagnia, entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel contratto, indennizza le spese sostenute per la sostituzione di vetri e insegne stabilmente installati all'interno e all'esterno dei locali dell'attività assicurata (nel raggio di 150 metri dal luogo indicato nel modulo di polizza) per rotture provocate da:

- fatto accidentale
- fatto di terzi, compresi i prestatori di lavoro
- atti vandalici e dolosi, di terrorismo e sabotaggio, commessi da persone, inclusi i prestatori di lavoro, anche durante scioperi, tumulti e sommosse, compresi gli interventi delle forze dell'ordine intervenuti per questi eventi
- eventi atmosferici, per azione diretta e immediata delle precipitazioni atmosferiche e del vento, compreso l'urto di cose trasportate, crollate e abbattute.

L'Assicurazione comprende i danni:

- da furto o rapina, anche se solo tentati
- alle cose riposte nei locali dell'esercizio commerciale da rottura di vetri e insegne assicurati.

10.8 Altre disposizioni relative alla copertura Vetri e Insegne

Validità

La copertura opera se i vetri e le insegne assicurati sono intatti e privi di difetti evidenti.

Dolo e colpa grave

La copertura opera anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e di dolo o colpa grave delle persone delle quali questi debbano rispondere a norma di legge.

da sapere: le attività assicurabili si classificano in 3 classi sulla base della rischiosità. La 3 è la più rischiosa la 1 è la meno rischiosa

Riferimenti normativi: Articolo 1916 del Codice Civile

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di:

- persone verso le quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- Compagnie controllate, consociate e collegate
- prestatori di lavoro

a condizione che le stesse non abbiano agito con dolo e solo se anche l'Assicurato non eserciti l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile.



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

10.9 Responsabilità Civile verso Terzi - RCT

massimale: la somma massima risarcibile dalla Compagnia indicata nel modulo di polizza

cose: si intendono sia gli oggetti materiali e mobili che gli animali

La Compagnia, entro il massimale che può essere di un importo compreso tra 1 a 5 milioni di euro, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti indicati nel contratto, risarcisce le somme che l'Assicurato deve pagare a terzi in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge, per la morte e le lesioni di persone e per la distruzione o il deterioramento di cose causati involontariamente durante lo svolgimento dell'attività assicurata.

La garanzia è valida anche per la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, da:

Decreto Legislativo 81/2008

1. conduzione dei fabbricati (di proprietà o in locazione) in cui si svolge l'attività assicurata e dei relativi impianti e pertinenze, compresi giardini e alberi. È compreso il rischio derivante dalla committenza dei lavori di piccola manutenzione, solo se l'Assicurato non assume la direzione dei lavori e ha nominato il responsabile dei lavori, se previsto
2. vendita delle merci
3. attività complementari e/o accessorie come il prelievo, la consegna, l'installazione e la manutenzione (esclusivamente presso l'esercizio commerciale assicurato) della merce venduta
4. partecipazione a fiere e mostre compreso l'allestimento e lo smontaggio degli stand
5. detenzione e impiego di veicoli, macchinari e impianti, di proprietà, noleggiati o dati in uso all'Assicurato
6. proprietà e uso di insegne e cartelli per individuare e pubblicizzare l'esercizio commerciale assicurato, installati ovunque
7. committenza di veicoli, per i danni provocati a terzi dai prestatori di lavoro, nello svolgimento delle proprie mansioni, alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli
Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera l).
8. responsabilità personale dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle proprie mansioni:
 - per i danni fisici e materiali involontariamente causati a terzi
 - per i danni fisici involontariamente causati ad altri prestatori di lavoro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il massimale della garanzia resta unico anche se sono corresponsabili più assicurati
9. fatto doloso di persone di cui l'Assicurato è responsabile, se commesso nello svolgimento delle loro mansioni
10. servizi di vigilanza per l'esercizio commerciale svolti da guardiani anche armati e da cani da difesa, anche di proprietà dell'Assicurato. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera i)
11. svolgimento dell'attività anche nella forma di commercio ambulante autorizzato. È compreso in garanzia il trasferimento da e verso i mercati
12. danni da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato assicurato e del relativo contenuto di proprietà dell'Assicurato o da lui posseduti. In caso di sinistro per danni a cose di terzi la garanzia è prestata entro il 30% del massimale della garanzia
Responsabilità Civile verso Terzi
13. danni causati a cose in conseguenza di inquinamento accidentale da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura fuoriuscite per la rottura accidentale di impianti, condutture e apparecchiature in genere, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera h).
14. danni che derivano da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se dovuti a un sinistro che può essere indennizzato in base a quanto previsto dal contratto, entro il massimo di 75.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera k).

10.10 Garanzie aggiuntive

La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive, solo se indicate nel modulo di polizza, ferme restando le esclusioni previste all'articolo 11.5 salvo che non siano espressamente derogate.

10.10.1 Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La Compagnia, entro il massimale compreso tra 500.000 e 3 milioni di euro e nei limiti indicati nel contratto, tiene indenne l'Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, per:

- a) gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro per i quali l'INAIL è tenuta ad erogare una prestazione e in base alle disposizioni di legge che regolano le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS
- b) gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, che abbiano causato morte o invalidità permanente superiore al 5% – calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni –, in base al Codice Civile come risarcimento di danni che non rientrano al punto a)

solo se, al momento del sinistro, è in regola con le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e le altre regole in materia di diritto del lavoro.

Per ciò che riguarda la rivalsa INAIL e/o INPS, la garanzia RCO viene estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari che aiutano l'Assicurato.

La garanzia RCO è valida anche se l'Assicurato, al momento del sinistro, non è in regola con gli adempimenti relativi all'assicurazione obbligatoria INAIL, solo se ciò derivi da interpretazioni inesatte delle norme in vigore e non dipenda da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere.

Riferimenti normativi: artt. 10 e 11 del D.P.R. 65 n.1124 e art. 13 del Decreto Legislativo 38/2000

Approfondimenti sulla garanzia RCO

Punto a): si intende tutelare l'assicurato dalle azioni di regresso che l'Inail per esempio può fare nei confronti dell'Assicurato per recuperare le somme pagate al prestatore di lavoro, infortunatosi durante lo svolgimento dell'attività, oppure nei confronti del responsabile (anche diverso dall'Assicurato) del danno subito dal collaboratore, surrogandosi nei suoi diritti.

Punto b): si intende tutelare l'Assicurato da richieste del prestatore di lavoro infortunato per il danno differenziale (differenza tra quanto riconosce INAIL secondo le sue Tabelle e il risarcimento dovuto in ambito civilistico) e per altre voci di danno non riconosciute da INAIL

10.10.2 Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.4 Terzietà lettera d) e all'articolo 11.5.1 lettera a):

- per i danni a terzi provocati da persone che prestano la propria opera per l'impresa in qualsiasi forma occasionale
- per gli infortuni sul lavoro subiti dai collaboratori solo se per questo evento l'Assicurato risulta avere una responsabilità da reato colposo perseguibile d'ufficio e accertato in giudizio e se questi infortuni hanno causato la morte o un'invalidità permanente superiore al 5%, calcolata sulla base delle tabelle allegate al Decreto Legislativo 38/2000 e successive modifiche e integrazioni.

10.10.3 Proprietà del Fabbricato

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dei fabbricati e dei relativi impianti, compresi giardini e alberi, e pertinenze in cui si svolge l'attività assicurata, inclusi:

- il rischio della committenza dei lavori di manutenzione
- i danni da fuoriuscita di liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera b)

Cos'è il rischio della committenza

Il committente di determinati lavori è responsabile, nei confronti dei terzi danneggiati, dall'operato delle persone o enti addette ai lavori stessi. Ad esempio, se durante i lavori di manutenzione del fabbricato l'impresa che assume l'incarico di eseguire i lavori procura un danno, è il committente a esserne responsabile.

10.10.4 Attività presso terzi

In caso di attività presso terzi, la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa ai danni alle cose che si trovino nell'area in cui si eseguono i lavori, entro il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.

La garanzia è inoltre estesa ai danni:

- derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute entro il massimo di 200.000 euro per periodo assicurativo.
- causati da soggetti terzi incaricati dall'impresa assicurata nell'ambito dell'esecuzione dei lavori entro il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.

10.10.5 Postuma generica

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, se svolge un'attività non prevista dal Decreto Ministeriale 37/2008, per danni verificatisi dopo il termine dei lavori di installazione, delle cose oggetto dell'attività assicurata entro il massimo di 200.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera d).

Cos'è la garanzia Postuma

La garanzia Postuma copre i danni che si sono originati successivamente all'esecuzione dei lavori di installazione, provocando un danno a terzi a causa dell'intervento dell'Assicurato.

Ad esempio la garanzia opera risarcendo eventuali danni a terzi derivanti dall'errato montaggio dei serramenti, precedentemente eseguito dall'Assicurato. Il danno all'oggetto dei lavori di installazione (i serramenti) non è mai compreso.

10.10.6 Danni a cose di clienti

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose, comprese quelle indossate, portati da clienti e frequentatori nei locali dell'esercizio assicurato, entro il massimo di 1.000 euro per cliente e 10.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera e) e lettera f).

10.10.7 Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni a cose sollevate, caricate o scaricate dagli addetti, entro il massimo di 20.000 euro per periodo assicurativo. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera f).

10.10.8 Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai capi in consegna o in lavorazione entro il massimo di 500 euro per capo e 7.500 euro per periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera c) e lettera f).

10.10.9 Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni e alle cose in essi collocate. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera g).

10.10.10 Danni da generi alimentari di produzione propria

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per la vendita e somministrazione, diretta e al dettaglio, di generi alimentari di produzione propria, compresa la responsabilità da vizio originario del prodotto. L'Assicurazione riguarda soltanto i danni provocati in Europa e nel periodo di validità del contratto. Il massimale della garanzia RCT rappresenta il limite di risarcimento per ogni periodo assicurativo.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera j).

da sapere: sono coperti, a esempio, i danni causati da un'impresa che effettua la consegna della merce su incarico del Contraente

vizio originario del prodotto: si intende la presenza di un difetto che ha caratterizzato il bene fin dall'origine, ad esempio ingredienti di scarsa qualità di un alimento che durante il suo consumo provoca un danno a terzi

10.10.11 Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dai veicoli dei clienti, dei fornitori e dei prestatori di lavoro posteggiati o in deposito comprovato nei locali e nelle aree a uso esclusivo dell'esercizio commerciale. Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera f).

10.11 Estensioni di copertura per specifiche attività

Per specifiche attività la copertura prevede le seguenti estensioni:

10.11.1 Clausola di raccordo Garanzia RCT Postuma

Se questo contratto sostituisce una polizza stipulata in precedenza con la Compagnia che conteneva un'analogo garanzia Postuma, questa estensione di garanzia permette di essere coperti anche dai danni conseguenti a lavori effettuati durante il periodo di validità della polizza sostituita ma verificatisi solo dopo la data di decorrenza del presente contratto. La copertura opera alle condizioni e con i massimali previsti da questo contratto.

Se acquistata, questa estensione è valida per la garanzia Postuma generica e solo se indicata nel modulo di polizza.

10.11.2 Farmacie

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati dai prodotti farmaceutici in genere, somministrati o venduti. Limitatamente ai prodotti galenici, di erboristeria e omeopatici di produzione propria, somministrati o venduti nell'esercizio commerciale assicurato, le garanzie sono operative anche per i danni dovuti a vizio o difetto originario del prodotto. La garanzia è sempre operante solo per le attività indicate nel modulo di polizza come Farmacia.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera j).

10.11.3 Vendita di animali domestici

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a terzi da animali di sua proprietà o da lui detenuti (esclusi animali esotici), se si sono verificati nei locali e nelle aree in uso esclusivo all'esercizio commerciale o durante il trasferimento di animali, effettuato anche con mezzi di trasporto. La garanzia è sempre operante solo per le attività indicate nel modulo di polizza come Vendita di animali domestici compresa la toelettatura.

Questa garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto all'articolo 11.5.1 lettera j)

10.12 Altre disposizioni relative alla copertura Responsabilità Civile

Determinazione del premio e tolleranza circa il numero degli addetti

Il premio della copertura Responsabilità Civile è calcolato sul numero degli addetti dichiarato nel modulo di polizza, distribuiti in scaglioni progressivi di appartenenza.

Scaglione	Numero addetti	Scaglione	Numero addetti
1	da 1 a 5	6	da 26 a 30
2	da 6 a 10	7	da 31 a 35
3	da 11 a 15	8	da 36 a 40
4	da 16 a 20	9	da 41 a 45
5	da 21 a 25	10	da 46 a 50



COPERTURA MERCI TRASPORTATE

La copertura è prestata entro la somma assicurata scelta dall'Assicurato da 2.500 a 20.000 euro.

10.13 Copertura Merci trasportate

La Compagnia paga entro la somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza, i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo stesso e guidati dagli addetti, provocati da:

da sapere: si intende sostituzione di contratto il caso in cui venga sottoscritto un nuovo contratto analogo al precedente, al quale si sostituisce senza alcuna interruzione temporale

da sapere: per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia purché posseduto nel rispetto delle norme di legge

- incendio
- fulmine
- esplosione, implosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi
- furto (inteso sia come sottrazione dell'intero veicolo sia di singoli colli) con effrazione o scasso dei mezzi di chiusura di veicoli completamente chiusi e non telonati. Durante le soste e le fermate, i veicoli devono avere i cristalli rialzati, le portiere e gli sportelli chiusi a chiave e l'impianto di allarme attivato
- irreperibilità, dopo un incidente stradale, anche se dovuta a furto
- ribaltamento del veicolo, caduta in acqua e precipizi, con uscita dalla sede stradale che non consenta il rientro con mezzi propri
- rapina anche di singoli colli
- urto, durante la circolazione stradale, con veicolo di terzi identificato, se l'urto lascia tracce che possono essere verificate sul veicolo e se le merci sono imballate e stivate in modo corretto.

L'Assicurazione comprende inoltre, se conseguenti a eventi indennizzabili, i danni agli utensili e agli attrezzi utilizzati per svolgere l'attività assicurata presso terzi.



COPERTURA TUTELA LEGALE

La Compagnia fornisce la copertura Tutela legale affidando ad ARAG SE - Rappresentanza generale e direzione per l'Italia, la gestione dei sinistri.

10.14 Assicurati

Per questa copertura per Assicurati si intendono il Contraente e i soggetti descritti di seguito. Per le società di persone:

- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

10.15 Copertura Tutela legale

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Compagnia, entro il massimale di 10.000 euro o 20.000 euro, in base alla scelta dell'Assicurato e nei limiti stabiliti dal contratto, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro
- spese per la negoziazione assistita e per la mediazione
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale
- spese di registrazione degli atti giudiziari.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio. Tali spese sono coperte in relazione alle seguenti garanzie.

spese di soccombenza: si intendono le spese legali che, in caso di condanna, l'Assicurato è tenuto a pagare

da sapere: il delitto colposo si differenzia da quello doloso in quanto non è causato intenzionalmente, ma è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia oppure a inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

decisione passata in giudicato: è una sentenza definitiva e irrevocabile, quindi non può essere impugnata

1. delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

2. delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

La garanzia opera se, alternativamente:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

ARAG può anticipare le spese fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro in attesa della sentenza definitiva.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

3. ambito sicurezza

Sono coperte le spese sostenute:

- a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni
- b) per l'impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie

Tali garanzie operano in materia di:

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- sicurezza alimentare
- tutela dell'ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale
- protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente; sono coperte le spese sostenute per resistere nei giudizi con oggetto richieste di risarcimento per danni causati dall'Assicurato a soggetti terzi. L'importo per le spese di resistenza e soccombenza viene pagato in base alla presente garanzia solo se sia già stato superato il massimale dovuto per la Responsabilità Civile, per legge e/o per contratto dall'Assicurazione, (c.d. a secondo rischio). Sono comprese le spese per i reclami presso l'autorità competente
- responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.

Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del Contraente. Le garanzie operano anche per i sinistri insorti entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività presso il Contraente.

Ai fini della presente garanzia la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza è quella del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

4. danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per il risarcimento per danni extra-contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

5. rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze di lavoro individuali con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

6. locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali. In materia di usucapione, l'insorgenza della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

10.16 Ambito di operatività della polizza

La polizza opera per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata e descritta nel modulo di polizza.

da sapere su secondo rischio: in caso di sinistro opera innanzitutto il massimale previsto dalla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e, nel caso questo risulti insufficiente a coprire il risarcimento, opera il massimale previsto per la Tutela legale

usucapione: diritto di chi per almeno 20 anni ha utilizzato un bene altrui come se fosse il proprio, e l'ha fatto alla luce del sole senza subire azioni giudiziarie da parte del legittimo titolare (il quale deve essere, quindi, disinteressato) può dire di essere il nuovo proprietario. Affinché ciò avvenga è necessario un ufficiale riconoscimento, che viene eseguito da una sentenza del Giudice

10.17 Altre disposizioni relative alla copertura Tutela legale

Libera scelta del legale per la fase giudiziale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere per la fase giudiziale un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

Recupero di somme anticipate dalla Società

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata nel modulo di polizza

In caso di fallimento o di ammissione del contraente ad altra procedura concorsuale, il contratto si risolve di diritto alla data del provvedimento. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già avvenuti avviene in conformità alle normative che regolano tali procedure.

Con la risoluzione del contratto la Compagnia rimborsa il premio pagato e non goduto.

In caso di alienazione dell'azienda o di trasformazione della stessa, di spostamento della sede dove si svolge l'attività, di modifica dell'attività indicata nel modulo di polizza, il Contraente deve informare subito la Società.

Ogni spostamento della sede legale dell'azienda va comunicato alla Società.

Coesistenza di copertura di responsabilità civile

Se esiste un'altra copertura assicurativa valida che garantisce la responsabilità civile dell'Assicurato, le garanzie del presente contratto operano in secondo rischio ossia solo dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'altro assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.



COPERTURA ASSISTENZA

La Compagnia, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di IMA Servizi S.c.a.r.l. grazie ad una specifica convenzione sottoscritta con IMA Italia Assistance S.p.A. (di seguito la Struttura Organizzativa) nei limiti indicati nel modulo di polizza, fornisce all'Assicurato le prestazioni elencate di seguito.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di uscita, manutenzione e pezzi di ricambio fino a un massimo di 500 euro IVA inclusa per sinistro, salvo quanto diversamente indicato per specifiche prestazioni.

10.18 Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale

1) Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un idraulico per un intervento d'emergenza nei locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa manda un artigiano.

La prestazione viene data per:

Impianto idraulico:

- a) allagamento nei locali dell'esercizio commerciale provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
 - b) mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'esercizio commerciale provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Impianto di riscaldamento:

- mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'esercizio commerciale

Struttura Organizzativa: si intende IMA Italia Assistant S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato l'Assistenza

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico

da sapere su spargimento d'acqua: rientra in questa tipologia di danno il rubinetto d'acqua lasciato accidentalmente aperto che provoca uno spargimento di acqua con conseguenti danni ai locali

- allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'esercizio commerciale.

2) Pronto intervento per danni da acqua

Se a seguito di danni causati da spargimento d'acqua è necessario un intervento di emergenza per risanare o salvare il contenuto, i macchinari, le attrezzature e i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La prestazione è prevista nei seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

3) Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio commerciale, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa invia un artigiano.

4) Fornitura temporanea di energia elettrica

Se l'Assicurato ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica per la mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'esercizio commerciale dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa manda personale specializzato per installare un generatore di corrente fino a 3 kw con le prese necessarie per collegarlo agli apparecchi elettrici di primaria importanza e con eventuali fari di illuminazione.

5) Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invierà un fabbro.

L'intervento è previsto nel caso di:

- furto o tentato furto, smarrimento o rottura delle chiavi
- guasto o scasso della serratura dei locali dell'esercizio commerciale che ne rendano impossibile l'accesso
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'impresa che non sono in grado di garantirne la sicurezza a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

6) Invio di un serrandista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un serrandista presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

L'intervento è previsto nel caso di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendono impossibile l'accesso ai locali dell'esercizio commerciale
- quando è compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'esercizio commerciale, che non sono in grado di garantirne la sicurezza, a causa di furto o di tentato furto, incendio, esplosione, scoppio, allagamento.

7) Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un vetraio a causa della rottura dei vetri esterni, la Struttura Organizzativa invia un vetraio nelle 24 ore successive alla richiesta.

8) Invio di un frigorista per interventi di emergenza

Se l'Assicurato ha bisogno di un frigorista presso i locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa invia un artigiano specializzato.

La prestazione è valida se il danno comporta il mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione a causa di guasto elettrico del frigorifero, e della valvola termostatica.

9) Invio di un tecnico condizionatori

Se è ostruito lo scarico di condensa o se vi sono fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato di condizionatori, nelle 24 ore successive alla richiesta.

freon: sono idrocarburi gassosi, contenenti uno o più atomi di fluoro e di cloro

data recovery: consiste nel recupero di dati da supporti di memoria quando risultano danneggiati, corrotti o irraggiungibili

10) Assistenza per il recupero dei dati informatici

La prestazione viene data se l'Assicurato non è in grado di accedere ai propri dati informatici presenti su questi supporti informatici:

- hard disk - non raid e di sistema operativo Microsoft, Unix, Linux e MAC non server
- flash/stick memory solo all'interno di laptop (computer portatili)
- attrezzatura digitale cine/foto/ottica per uso professionale
- lettori mp3 per uso professionale.

La Struttura Organizzativa, entro 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta, programma il recupero dei dati informatici contenuti nei supporti informatici con l'intervento di specialisti convenzionati in data recovery e con queste modalità:

- organizzazione del contatto tra l'Assicurato e lo specialista
- organizzazione della presa in consegna presso il domicilio dell'Assicurato del supporto informatico da parte di un corriere per recapitarlo allo specialista
- organizzazione del recapito presso l'Assicurato per mezzo di un corriere del supporto danneggiato e dei dati recuperati (su altro supporto o con altra modalità concordata con l'Assicurato).

A causa della natura altamente tecnologica della prestazione, in caso di mancato o parziale recupero dei dati lo specialista incaricato rilascia all'Assicurato una dichiarazione di servizio che stimi l'attività professionale svolta.

11) Reperimento di specialisti informatici per il recupero dati

Se gli eventi non sono coperti dalla precedente garanzia Assistenza per il recupero dei dati informatici, la Struttura Organizzativa indica all'Assicurato lo specialista informatico in Data Recovery convenzionato e, su richiesta dell'Assicurato li mette in contatto telefonico diretto. L'Assicurato potrà richiedere allo specialista la prestazione necessaria, definendo i termini economici di servizio e le modalità di esecuzione del lavoro. I costi della prestazione dello specialista a tariffe agevolate sono tutte a carico dell'Assicurato.

12) Invio di un sorvegliante

Se a causa di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che hanno colpito i locali dell'impresa, la sicurezza degli ambienti è compromessa, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, contatta una società di vigilanza che invia una persona per garantire la sicurezza dell'impresa assicurata.

13) Rientro anticipato

Se l'Assicurato è in viaggio a oltre 50 km dal proprio Comune di residenza o all'estero e, a causa di uno dei sinistri descritti in precedenza o a causa di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, deve rientrare subito nei locali dell'esercizio commerciale, la Struttura Organizzativa gli fornisce un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente deve abbandonare un veicolo nella località in cui si trova, la Struttura Organizzativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare in seguito il veicolo, tenendo a proprio carico la spesa. Per il rientro dall'Italia la spesa massima sostenuta dalla Struttura Organizzativa è di 500 euro; per il rientro dall'estero 1.000 euro.

14) Trasloco

Se un sinistro rende inagibile l'esercizio commerciale dell'Assicurato per un periodo superiore a 30 giorni dalla data del sinistro, la Struttura Organizzativa segnala i nominativi di società in grado di organizzare il trasloco degli arredi dell'esercizio commerciale.

15) Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva

Se l'Assicurato ha bisogno di un'autovettura/veicolo commerciale sostitutiva, la Struttura Organizzativa prenota per conto dell'Assicurato un mezzo a tariffe convenzionate. Le società di autonoleggio, in base alla disponibilità e alle scelte dell'Assicurato, mettono a disposizione l'auto/veicolo commerciale sostitutivo presso la stazione di autonoleggio, negli orari di apertura previsti.

16) Accesso Rete Artigiani

Il servizio è attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali.

L'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che a tariffe agevolate mette a disposizione artigiani o tecnici qualificati, tra quelli sotto elencati, i quali contattano il cliente entro 24 ore dalla richiesta per i necessari accordi:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi
- termoidraulico
- personale specializzato in tecniche di asciugatura.

10.19 Assistenza medica in viaggio di lavoro (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale)

17) Consulenza medica telefonica

Se l'Assicurato ha bisogno di una consulenza medica mentre si trova per viaggio di lavoro a più di 50 km di distanza dalla sede dell'esercizio commerciale, può contattare la Struttura Organizzativa che organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi o prescrizioni. La prestazione è fornita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

La Struttura Organizzativa non si sostituisce al servizio di guardia medica né al servizio nazionale 118 per le urgenze.

18) Rientro alla residenza dopo dimissione ospedaliera

Se l'Assicurato in convalescenza, dopo un ricovero presso un istituto di cura in Italia per Infortunio o malattia, è impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, la Struttura Organizzativa definisce le modalità del rientro tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti e provvede a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo tra ambulanza o taxi. La garanzia è valida fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

19) Invio medicinali all'estero

Se a causa di un sinistro avvenuto all'estero, l'Assicurato ha bisogno di medicinali, regolarmente prescritti da un medico, introvabili sul posto ma commercializzati in Italia, la Struttura Organizzativa si occupa di trovarli e di inviarli all'Assicurato con il mezzo più rapido e nel rispetto delle norme locali per il trasporto di medicinali. La Struttura Organizzativa paga le spese del reperimento e della spedizione dei medicinali. In alternativa la Struttura Organizzativa fornisce il nome di un medicinale equivalente di produzione locale.

20) Rimpatrio sanitario all'estero

Se l'Assicurato in viaggio all'estero, ricoverato in un ospedale a causa di infortunio o malattia improvvisa, deve essere trasferito in accordo fra il medico curante e i medici della Struttura Organizzativa presso:

- Centri ospedalieri in grado di garantire le cure specifiche del caso
- Centri ospedalieri più vicini alla sua abitazione

la Struttura Organizzativa organizza il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più adatto tra:

- aereo sanitario appositamente equipaggiato (solo se il sinistro avviene in Europa)
- aereo di linea (anche eventualmente con trasporto su barella)
- ambulanza
- treno

Il trasferimento può avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico. La Struttura Organizzativa paga il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese del medico e/o infermiere che accompagna il paziente.

21) Monitoraggio del ricovero ospedaliero

In caso di ricovero ospedaliero per infortunio e/o malattia e su richiesta dell'Assicurato, i medici della Struttura Organizzativa stabiliscono i necessari contatti con i medici curanti sul posto per seguire l'evoluzione clinica della patologia, informando i familiari della sua evoluzione. La prestazione è fornita solo se l'Assicurato ha precedentemente dato consenso esplicito al reparto di degenza, come previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dalla normativa interna di adeguamento.

22) Viaggio di un familiare

Se in caso di ricovero ospedaliero a causa di infortunio o malattia l'Assicurato, in assenza di un congiunto sul posto, richiede di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa organizza il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di andata e ritorno in treno (prima classe) o in aereo (classe economica), pagandone i costi se il viaggio supera le sei ore.

10.20 Assistenza a domicilio erogata a favore dell'Assicurato, dei suoi addetti e dei suoi clienti**23) Assistenza infermieristica post-ricovero a domicilio**

Se l'Assicurato, gli addetti o i clienti, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'impresa, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita di assistenza infermieristica, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico, fornisce a domicilio assistenza infermieristica specializzata, nelle prime due settimane di convalescenza, dopo le dimissioni dall'istituto di cura. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'esercizio commerciale. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

24) Assistenza fisioterapica post-ricovero a domicilio

In alternativa alla prestazione Assistenza Infermieristica post-ricovero, se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'esercizio commerciale, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita di assistenza fisioterapica a domicilio, la Struttura Organizzativa, previo parere di un proprio medico fornisce a domicilio assistenza fisioterapica nelle prime due settimane di convalescenza. La prestazione viene fornita da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'impresa. L'assistenza rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

25) Collaboratori familiari

Se l'Assicurato, a seguito di infortunio provocato da furto o rapina avvenuti nell'esercizio commerciale, viene ricoverato presso un istituto di cura per più di cinque giorni e successivamente necessita dell'assistenza di una persona presso il proprio domicilio per svolgere le normali attività domestiche nell'arco delle prime due settimane di convalescenza, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un collaboratore familiare. Per usufruire della prestazione, l'Assicurato deve farne richiesta alla Struttura Organizzativa e invia alla stessa il certificato di dimissioni dall'Istituto di cura. La Struttura Organizzativa può richiedere la documentazione che testimonia l'avvenuto evento (furto e rapina) nell'impresa. La collaborazione rimane a carico della Struttura Organizzativa per un massimo di 8 ore per sinistro.

Istituti di cura: si intendono gli istituti universitari, ospedali, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a dare assistenza ospedaliera

articolo 11. Che cosa non è assicurato

In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna copertura.

11.1 Esclusioni comuni a tutte le coperture

La polizza non comprende i danni provocati da:

- a) guerre, rivoluzioni, insurrezioni, occupazione militare, invasione
- b) terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni
- c) dolo dell'Assicurato o delle persone conviventi dei quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

11.2 Esclusioni relative alla copertura incendio e altri eventi materiali

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) di smarrimento, furto o rapina dei beni mobili assicurati
- b) di fenomeno elettrico a qualunque causa, anche se provocato da fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'Assicurazione
- c) indiretti
- d) alla macchina e all'impianto nel quale si è verificato uno scoppio provocato da usura, corrosione o difetti di materiale
- e) provocati con dolo dell'Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia;
- g) materiali e diretti ai beni assicurati causati dall'urto di veicoli stradali e natanti di proprietà o in uso all'Assicurato/Contraente
- h) dovuti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi
- i) causati da eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
- j) attribuiti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

La copertura inoltre non comprende le spese sostenute per multe, ammende e sanzioni amministrative nella riprogettazione del fabbricato.

11.2.1 Altre esclusioni

Fuoriuscita di liquidi

La garanzia non comprende i danni:

- da impianti non stabilmente installati nel fabbricato o non al servizio dello stesso, salvo quanto previsto per fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato
- da corrosione e usura, umidità e stillicidio
- da gelo degli impianti installati all'esterno del fabbricato o interrati e da gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non attivo da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro
- alle merci collocate a meno di 10 cm di altezza dal suolo, tranne le merci che per natura, volume e peso devono essere necessariamente collocate a terra; l'esclusione non è valida per i danni derivanti da impianti automatici di estinzione
- da impianti automatici di estinzione in occasione di lavori di installazione, riparazione, modifica, collaudi, prove sia dell'impianto che dei locali.

Fenomeni atmosferici

La garanzia non comprende i danni causati:

- da ruscelli, accumuli esterni di acqua
- da cedimento, smottamento o frana del terreno, valanghe, slavine, gelo
- da rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie causati soltanto da grandine

e subiti:

- da tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, e dal loro contenuto, a eccezione di quanto previsto per i danni causati da grandine (anche in questo caso esclusi i danni al contenuto)

da sapere: se il Contraente acquista specifiche garanzie aggiuntive, alcune delle esclusioni riportate in questo articolo non operano



indiretti: sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento, ma da esso derivanti

scoppio: improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità

ammancio: mancanza di denaro o valori in una gestione per dolo

confisca si intende l'espropriazione, a favore dello stato, dei beni di un condannato o del corpo del reato

sequestro si intende la privazione della disponibilità di un bene mobile o immobile decretata dall'autorità giudiziaria quale misura cautelare a salvaguardia di un diritto o quale mezzo di coercizione processuale diretto ad assicurare una prova

requisizione si intende il provvedimento amministrativo di emergenza, che impone ai singoli l'obbligatoria prestazione di cose mobili o immobili o di servizi

A esempio il danno a un bene assicurato non riconducibile né all'effetto di un campo elettromagnetico conseguente alla caduta di fulmini nei pressi del rischio assicurato, né attribuibile a correnti, scariche o altro fenomeno elettrico provenienti dalla rete di distribuzione elettrica

serrate: si intende la sospensione delle attività di un'azienda



- da porzioni di fabbricato, con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste per il corpo principale o aperte da uno o più lati o incomplete nelle coperture o nei serramenti e dal loro contenuto
- dal contenuto posto all'aperto, a eccezione per quanto previsto per i distributori automatici esterni.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia non comprende i danni:

- dovuti a sottrazione o ammanco di qualsiasi genere
- da interruzione di processi di lavorazione, da anomalie nella produzione e distribuzione di energia, da omissione di controlli o manovre
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione per ordine delle autorità
- subiti da vetri, cristalli e insegne.

Fenomeno elettrico

L'Assicurazione non comprende i danni:

- subiti da cose detenute dall'Assicurato a scopo di vendita e manutenzione
- subiti da telefoni cellulari, tablet e navigatori satellitari
- che siano conseguenza naturale dell'uso o provocati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici o riconducibili a carenza di manutenzione
- in conseguenza di montaggi e smontaggi
- a tubi e valvole elettroniche, a lampade e ad altre fonti di luce, tranne quelli riconducibili a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate
- dovuti a guasti verificatisi senza concorso di cause esterne.

Diaria giornaliera per interruzione attività

La garanzia non comprende i danni dovuti all'impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la destinazione originaria a causa di regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscono la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall'autorità o se l'attività cessa per sempre a causa del sinistro.

COPERTURA FURTO E RAPINA

11.3 Esclusioni relative alla copertura Furto e Rapina

La copertura non comprende i danni:

- da incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, eruzioni vulcaniche e altre catastrofi naturali
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - dell'Assicurato o delle persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela o affinità
 - degli amministratori, dei soci a responsabilità illimitata
 - da persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.4 lettera d) Il Furto e la Rapina commessi dai Prestatori di lavoro
 - da persone incaricate della sorveglianza delle cose e dei locali assicurati
- da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del Furto o della Rapina
- a beni mobili collocati all'aperto, tranne quanto chiaramente previsto all'articolo 10.4 Furto delle merci esposte nelle vetrinette esterne
- indiretti
- da insurrezione, occupazione militare, invasione.

Inoltre, l'Assicurazione non comprende il furto di preziosi.

affinità: è il vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Gli affini di ciascun coniuge non sono affini fra di loro. Tale vincolo sussiste anche per le persone unite civilmente.

preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose



COPERTURA VETRI E INSEGNE

11.4 Esclusioni relative alla copertura Vetri e Insegne

L'Assicurazione non comprende:

- a) danni subiti da vetri e insegne conservati dall'Assicurato per la vendita o la manutenzione
- b) danni causati da incendio, fulmine, scoppio, esplosione, gelo, eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
- c) rotture dovute a vizio di costruzione e quelle che si sono verificate in occasione di riparazioni
- d) rimozioni, traslochi, lavori di manutenzione straordinaria e di restauro dei locali
- e) rigature, segnature, screpolature, scheggiature
- f) rotture di vetri e lucernari con valore artistico e dei bordi delle lastre scorrevoli
- g) rotture dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica delle insegne luminose a causa di surriscaldamento o corto circuito.

vizio di costruzione: difetti già presenti ma non necessariamente visibili al momento dell'acquisto del fabbricato da parte del Contraente



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

11.5 Esclusioni relative alla copertura Responsabilità Civile

11.5.1 Esclusioni relative alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi

La copertura non comprende i danni:

- a) provocati da persone che non rientrano nella definizione di addetti e che collaborano con l'Assicurato nella sua attività
- b) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei loro impianti e pertinenze
- c) ai beni in costruzione e manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori e alle cose che si trovano nell'area in cui si eseguono i lavori
- d) derivanti da opere o installazioni in genere dopo il termine dei lavori e, se si tratta di operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera, quelli che non sono avvenuti nel corso dell'esecuzione dei lavori
- e) da furto
- f) alle cose che l'Assicurato possiede a qualsiasi titolo; alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dagli addetti; alle cose, comprese quelle indossate, portate dai clienti o frequentatori nei luoghi dove si svolge l'attività
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico o in sosta durante queste operazioni e alle cose in essi collocate
- h) da inquinamento di aria, acqua e suolo; da interruzione, alterazione, impoverimento o deviazione di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali e in genere tutto ciò che è sfruttabile nel sottosuolo
- i) da proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco
- j) da vizio di produzione o difetto originario dei prodotti e delle merci vendute
- k) da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi
- l) da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo, da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili
- m) da detenzione e uso di esplosivi
- n) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e prodotti contenenti amianto
- o) direttamente o indirettamente derivanti da fissione e radiazione nucleare, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell'evento
- p) conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- q) provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- r) dalla proprietà e custodia di animali.

Riferimenti normativi: secondo il Decreto Legislativo 209/2005

L'Assicurazione non comprende inoltre:

- la responsabilità civile che può essere attribuita all'Assicurato dalla vendita di prodotti farmaceutici, durante il periodo di validità del contratto e dai danni che possono essere ricondotti a vizio di produzione o difetto originario
- i danni alle cose oggetto di attività complementari e/o accessorie come il prelievo, la consegna, l'installazione e la manutenzione (esclusivamente presso l'esercizio commerciale assicurato) della merce venduta

- i danni da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree equiparate, causati da veicoli a motore soggetti all'obbligo assicurativo secondo il Decreto Legislativo 209/2005, nonché i danni subiti dalle persone trasportate e quelli causati alla pavimentazione stradale.

11.5.2 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)

La copertura non comprende:

- le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all'amianto
- i danni che siano direttamente o indirettamente conseguenza di fissione o radiazione nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito all'evento
- i danni conseguenti all'emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività nei settori radio/TV e telefonia
- i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

Proprietà del fabbricato

La copertura non comprende i danni causati da:

- corrosione, usura, umidità e stillicidio in caso di fuoriuscita liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento stabilmente installati e di pertinenza del fabbricato.

Postuma generica

La copertura non comprende i danni:

- da vizio di produzione o da difetto originario di prodotti o parti/ricambi fabbricati da chiunque
- alle cose oggetto dei lavori e qualsiasi spesa per la loro sostituzione o riparazione
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso al quale sono destinate le cose
- da mancato uso o disponibilità delle cose oggetto dei lavori
- da mancato o intempestivo intervento di manutenzione
- derivanti da opere di impermeabilizzazione
- a veicoli, natanti, aeromobili e loro parti.

Danni a cose di clienti

La copertura non comprende:

- i danni alle cose oggetto dell'attività assicurata
- valori e preziosi
- veicoli a motore e cose in essi contenute.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

La copertura non comprende i danni a veicoli e imbarcazioni di qualsiasi tipo durante le operazioni di sollevamento, carico e scarico.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

La copertura non comprende i danni causati da lavori di riparazione o manutenzione e quelli causati da furto e incendio.

11.5.3 Clausole sempre operanti per attività specifiche

Vendita di animali domestici

Per le attività di Vendita di animali domestici compresa la toelettatura la copertura non comprende i danni ai mezzi di trasporto e quelli da circolazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.5.1 lettera I).

11.5.4 Terzietà

Per la copertura Responsabilità Civile non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le Società che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori

silicosi: malattia professionale dovuta a inalazione di polvere di silicio; provoca fibrosi polmonare con insufficienza respiratoria

riferimenti normativi: secondo l'art 2359 del Codice Civile



- c) la Società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.

COPERTURA MERCI TRASPORTATE

11.6 Esclusioni relative alla copertura Merci trasportate

La copertura non comprende i danni:

- a) causati o agevolati con dolo e/o colpa grave:
- del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata
 - di persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
 - di incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono
- b) da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- c) da eruzioni vulcaniche, allagamenti, mareggiate, frane
- d) riconducibili in tutto o in parte a vizio proprio e qualità delle merci assicurate
- e) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, ai campionari.

Inoltre l'Assicurazione non comprende i danni materiali e diretti subiti dalle merci durante il trasporto sui veicoli indicati nel modulo di polizza e guidati dagli addetti provocati da fatto volontario e non giustificato del conducente.



COPERTURA TUTELA LEGALE

11.7 Esclusioni relative alla copertura Tutela legale

Fermo quanto disciplinato agli articoli 10.15, 10.16 e 10.17, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni
- b) materia fiscale o amministrativa, purché non abbiano rilevanza penale
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- d) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/ o amministratori o tra questi e la società
- e) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche
- f) fatti dolosi dei soggetti assicurati
- g) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente
- h) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie
- i) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività
- j) compravendita o permuta di immobili
- k) locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici compresi i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti
- l) affitto d'azienda o di ramo d'azienda
- m) leasing immobiliare
- n) vertenze con i propri agenti o rappresentanti
- o) esercizio della professione medica e di operatore sanitario
- p) vertenze con le società mandanti
- q) vertenze con la Compagnia
- r) adesione ad azioni di classe (class action)

Inoltre, la Società non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali

La garanzia non opera se il contratto oggetto della controversia è già stato disdetto o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta nel momento della stipulazione. Questo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità rispetto ad una polizza precedente della Compagnia.

class action: s'intende l'adesione a causa legale collettiva, che il codice del consumo concede ai gruppi di consumatori per ottenere giustizia nei confronti di imprese e produttori, in tempi rapidi e con procedura semplificata

patti quota lite: è l'accordo con il quale l'avvocato e il cliente stabiliscono il compenso per la prestazione professionale svolta è determinato in percentuale rispetto al risultato ottenuto. In pratica il compenso è tanto maggiore quanto migliore è il risultato raggiunto



COPERTURA ASSISTENZA

11.8 Esclusioni relative alla copertura Assistenza

La copertura non comprende i danni causati da:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- eventi naturali o atmosferici con caratteristiche di calamità
- dolo del Contraente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti
- malattie nervose e mentali, malattie che dipendono dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio
- infortuni avvenuti prima della data di decorrenza della polizza
- malattie e infortuni conseguenza di abuso di alcolici o psicofarmaci e dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Inoltre, le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. La Struttura Organizzativa non si assume la responsabilità per danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o dovute a ogni altra circostanza casuale e imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia cessa se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa quando si è verificato il sinistro.

Per quanto riguarda i sinistri oggetto di questa polizza, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato, dopo il sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa.

Se l'Assicurato non utilizza una o più prestazioni di Assistenza, la Compagnia non deve fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non autorizzate in precedenza dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

Invio di un idraulico per interventi di emergenza

L'intervento dell'Assistenza non è previsto in caso di:

- allagamento nei locali dell'impresa provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico o mancanza d'acqua nei locali dell'esercizio commerciale provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico dell'impresa, per guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, per guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato, per interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore, per rottura delle tubature esterne dell'impresa
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'impresa provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, per i danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici
- interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti delle tubature a monte del contatore gas
- guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

Pronto intervento per danni da acqua

La prestazione non è prevista in caso di:

- allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico; per guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice ecc.); per rottura delle tubature esterne del fabbricato o per danni dovuti a negligenza dell'Assicurato
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico; per danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

tracimazione: si intende straripamento

Invio di un elettricista per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'esercizio commerciale a monte del contatore.

Fornitura temporanea di energia elettrica

La prestazione non è prevista in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore
- guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'impresa a monte del contatore.

Invio di un vetraio per interventi di emergenza

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi.

Invio di un tecnico condizionatori

La prestazione non è prevista nei giorni di sabato, domenica e festivi in caso di:

- interruzione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore o corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura
- cattivo funzionamento degli organi elettrici
- mancata manutenzione del filtro d'aria
- guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter).

Rientro anticipato

La prestazione non è prevista se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul sinistro che ha richiesto la prestazione.


Accesso Rete Artigiani

La prestazione non è prevista nei giorni festivi infrasettimanali.

Viaggio di un familiare

La prestazione non prevede le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare.

articolo 12. Quali sono i limiti di copertura



COPERTURA INCENDIO E ALTRI EVENTI MATERIALI

12.1 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Incendio e altri eventi materiali

12.1.1 Copertura di base: Incendio e altri eventi materiali

La copertura opera entro questi limiti:

Contenuto

- arredamento (escluso il mobilio in genere): fino a 15.000 euro per singolo oggetto, entro il limite della somma assicurata
- valori (escluse fustelle farmaceutiche: 5% della somma assicurata con il limite complessivo di 15.000 euro)
- fustelle farmaceutiche: fino a 30.000 euro, entro il limite della somma assicurata
- preziosi: 50% della somma assicurata con il limite complessivo di 25.000 euro

valori: denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'attività assicurata o di uso personale degli addetti

preziosi: gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose

Merchi

L'indennizzo massimo per i danni subiti:

- dalle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato
- dalle merci presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- dal contenuto, dai macchinari e dalle attrezzature e dalle merci presso fiere e mostre in Europa a cui l'Assicurato partecipa come espositore

è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata per la garanzia

Contenuto con il limite di 50.000 euro per periodo assicurativo.

Spese

Il rimborso delle spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e autorizzata discarica è garantito fino al 20% delle somme assicurate rispettivamente per la garanzia Fabbricato e Contenuto, anche se supera le relative somme assicurate, con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il trasloco e il ricollocamento del contenuto, per il tempo necessario alla riparazione dei danni
- per la riprogettazione del fabbricato, compresi gli oneri dovuti a qualsiasi ente o autorità per la ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni vigenti

è garantito complessivamente fino al 10% dell'indennizzo, con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese:

- per il rifacimento di documenti personali o di terzi, se riguardano l'attività assicurata
- per il rifacimento degli enti particolari
- per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso, solo se effettuato entro un anno dal sinistro

è garantito complessivamente fino a 5.000 euro per periodo assicurativo.

Il rimborso delle spese per le perizie è garantito fino al 5% dell'indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo.

12.1.2 Garanzie aggiuntive**Fuoriuscita di liquidi**

L'indennizzo massimo per danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da:

- fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi per guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di acqua condotta per occlusione o gelo di impianti idrici, igienici, tecnici, di condizionamento e di riscaldamento
- fuoriuscita di liquidi per trabocco e rigurgito dell'impianto fognario

è complessivamente previsto fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per la garanzia Fabbricato e Contenuto, con il limite di 80.000 euro per periodo assicurativo.

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Inoltre, l'Indennizzo massimo per danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato, è 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Spese di ricerca e ripristino

La garanzia è prestata fino a 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per periodo assicurativo; in caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Fenomeni atmosferici

Se posti all'esterno dei locali assicurati, i danni subiti da:

- tende
- insegne
- distributori automatici

sono indennizzabili fino a 3.000 euro per periodo assicurativo.

Se posti all'esterno dei locali assicurati, i danni causati dalla grandine a:

- fissi e infissi
- vetrate, lucernari, verande
- pannelli solari e fotovoltaici

- lastre in cemento amianto o fibrocemento, manufatti in materia plastica
- tettoie e fabbricati, se separati dal corpo principale, aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti

sono indennizzabili fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Fabbricato, con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo.

I danni causati da sovraccarico neve sono indennizzabili solo in caso di crollo totale o parziale del fabbricato, se conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento della struttura del tetto, fino al 50% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato e Contenuto, con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Atti vandalici e dolosi

La garanzia è prestata fino all'80% delle somme assicurate rispettivamente per le garanzie Fabbricato, Contenuto, macchinari e attrezzature e Merci; in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro. I danni a macchinari e attrezzature, arredamento e Merci all'aperto, nelle aree adiacenti o di pertinenza dei locali dell'esercizio commerciale sono indennizzabili fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto per sinistro e per periodo assicurativo.

Fenomeno elettrico

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con un minimo di 250 euro.

Merci in refrigerazione

Sono comprese fino al 10% della somma assicurata le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per lo smaltimento della merce avariata.

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 250 euro.

Diaria giornaliera per interruzione di attività

La garanzia non opera per i primi 3 giorni di inattività.

In caso di giorni di inattività parziale, l'indennizzo è ridotto in proporzione.



COPERTURA FURTO E RAPINA

12.2 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Furto e Rapina

12.2.1 Copertura di base: Furto e Rapina

La copertura è valida entro questi limiti:

Furto Contenuto, macchinari e attrezzature:

arredamento (escluso il mobilio in genere): nell'ambito della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto

Valori:

- denaro riposto fuori dai mezzi di custodia: fino al 10% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto, con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo
- denaro riposto nei mezzi di custodia: fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo. La garanzia Furto Contenuto è valida se i valori sono sottratti con effrazione o asportazione del mezzo di custodia o con uso di chiavi false
- fustelle farmaceutiche: fino al 5% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo

Contenuto delle dipendenze:

fino al 30% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo.

Inoltre, la Compagnia applica uno scoperto del 20% per i danni materiali e diretti da furto con introduzione nei locali tramite scasso o effrazione di chiusure e protezioni diverse da quelle descritte all'articolo 10.4 lettera a) 1. o con la sola rottura di vetro non antisfondamento.

mezzi di custodia: sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento

fustella farmaceutica: talloncino staccabile applicato alle scatole di medicinali, recante il prezzo e valido per il rimborso da parte di un ente assistenziale

Il furto di fissi e infissi, e i danni ai locali e ai fissi e infissi, sono garantiti fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Furto Contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro, anche se supera le somme assicurate.

In caso di indennizzo sul quale dovrebbero essere applicati più scoperti, viene applicato uno scoperto unico non superiore al 30% con il massimo di 2.500 euro.

In caso di mancata attivazione o di provata inefficienza dell'impianto di allarme, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il massimo di 2.500 euro. Lo scoperto non si applica ai danni descritti nelle garanzie sempre valide all'articolo 10.4 Fissi, infissi e locali.

Merci

Il furto:

- delle merci di categoria diversa rispetto a quella dell'esercizio commerciale assicurato
- delle merci presso terzi in Europa, in deposito e/o lavorazione
- del contenuto presso fiere e mostre in Europa alle quali l'Assicurato partecipa come espositore

è complessivamente garantito fino al 20% della somma assicurata per la garanzia Contenuto con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo.

Il furto:

- delle merci esposte nelle vetrinette esterne
- delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni

è complessivamente garantito fino a 500 euro per sinistro e 1.500 euro per periodo assicurativo.

Spese

Le spese:

- per il rifacimento degli enti particolari e delle spese per il riacquisto o la duplicazione dei programmi in licenza d'uso sono complessivamente garantite fino a 3.000 euro per periodo assicurativo
- per il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione sono garantite fino a 1.000 euro per sinistro
- sanitarie sono garantite fino a 1.000 euro per sinistro.

Il rimborso delle spese per la sostituzione delle serrature in caso di furto, scippo o rapina delle chiavi di ingresso dei locali dell'esercizio commerciale subito dagli addetti o dai familiari dell'Assicurato è garantito solo se la sostituzione avviene entro 2 giorni lavorativi dalla sottrazione, fino a 500 euro per periodo assicurativo.

12.2.2 Garanzie aggiuntive

Trasporto Valori

La copertura è valida se le persone incaricate del trasporto sono di età compresa fra 18 e 75 anni. Inoltre, il rimborso delle spese sanitarie dovute a infortunio subito dalle persone incaricate del trasporto durante uno scippo o una rapina, è garantito fino a 1.000 euro per sinistro. In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10%.

Infedeltà dei Prestatori di lavoro

L'indennizzo è dovuto solo se l'Assicurato fa denuncia alle autorità competenti entro sei mesi dall'evento in caso di Furto, Rapina o appropriazione indebita commessi dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La garanzia è valida fino al 5% della somma assicurata per Furto Contenuto con il massimo di 1.000 euro per il denaro per periodo assicurativo.



COPERTURA VETRI E INSEGNE

12.3 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Vetri e Insegne

I danni alle cose collocate nei locali dell'impresa dovuti a rottura di vetri e insegne assicurati sono garantiti fino al 30% dell'indennizzo, anche se supera la somma assicurata.



COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE

12.4 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Responsabilità Civile

12.4.1 Copertura di base: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

- La detenzione e l'impiego di veicoli, macchinari e impianti di proprietà, in affitto o dati in uso all'Assicurato, devono essere azionati da addetti abilitati a norma di legge.
- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi, in qualità di committente dei suoi dipendenti per la guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od a lui intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni fisici cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell'Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
- Il risarcimento per danni da incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti è fino al 30% del massimale per sinistro per i danni a cose.
- I danni causati a cose in conseguenza dell'inquinamento accidentale sono risarciti entro il massimale indicato nel modulo di polizza fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
- I danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi sono risarciti entro il massimale indicato nel modulo di polizza fino a 75.000 euro per periodo assicurativo. In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.
- Per le attività identificate nel modulo polizza con Farmacia, i danni provocati dai prodotti farmaceutici in genere, somministrati o venduti, sono risarciti solo entro un anno dalla consegna.
- Se al momento del sinistro, il numero degli addetti effettivi risulta superiore a quello dichiarato nel modulo di polizza, tenendo conto della tolleranza di 2 addetti in più, e ciò comporta l'attribuzione dello scaglione successivo, il risarcimento sarà ridotto del 20% per ogni scaglione di differenza riscontrato, secondo quanto indicato nella seguente tabella.

da sapere su scaglione successivo:

se in polizza il numero di addetti è 4 e al momento del sinistro ne risultano 6, allora il risarcimento sarà al 100%.

Se in polizza il numero di addetti è 3 e al momento del sinistro ne risultano 6, allora il risarcimento sarà dell'80%

Scaglione	Numero addetti	Scaglione	Numero addetti
1	da 1 a 3	7	da 22 a 25
2	da 4 a 6	8	da 26 a 30
3	da 7 a 10	9	da 31 a 35
4	da 11 a 14	10	da 36 a 40
5	da 15 a 18	11	da 41 a 45
6	da 19 a 21	12	da 46 a 50

12.4.2 Garanzie aggiuntive

Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata

In caso di sinistro, se il numero dei collaboratori è superiore al 30% del numero degli addetti dichiarati nel modulo di polizza, il risarcimento sarà ridotto in proporzione.

Proprietà del fabbricato

- In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 250 euro.

Attività presso terzi

- Per i danni da incendio, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro
- Per i danni a cose nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, in caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

Postuma generica

- Il risarcimento è previsto solo se i lavori sono stati effettuati durante il periodo di validità del contratto e il danno si è verificato entro 12 mesi dall'esecuzione dei lavori, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza.
- Per i danni a cose, in caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 250 euro.

Danni a cose di clienti

In caso di sinistro, la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.

Danni a cose sollevate, caricate, scaricate

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 500 euro.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 100 euro.

Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito

In caso di sinistro la Compagnia applica una franchigia di 100 euro per ogni veicolo danneggiato.

Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie

In caso di sinistro la Compagnia applica uno scoperto del 10% con il minimo di 100 euro.



COPERTURA MERCI TRASPORTATE

12.5 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Merci trasportate

- La copertura è valida durante i trasporti effettuati per operazioni di consegna e/o prelievo delle merci dalle ore 6 alle 21; inizia dal momento in cui le merci assicurate lasciano il magazzino o il luogo di deposito della località di partenza indicata nel documento di trasporto e termina nel momento della consegna al destinatario.
- L'indennizzo massimo per i danni agli utensili e agli attrezzi adoperati nello svolgimento dell'attività presso terzi è previsto fino al 20% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro.
- Per ogni sinistro relativo alla copertura Merci trasportate, la Compagnia applica uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro.
- I danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi causati da mancato freddo sono indennizzabili solo se conseguenti a un evento previsto dall'articolo 10.13 Copertura Merci trasportate e fino al 50% della somma assicurata.



COPERTURA TUTELA LEGALE

12.6 Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse: Tutela legale

Se il presente contratto viene sottoscritto in sostituzione di una precedente polizza che conteneva analoga garanzia il periodo di 3 mesi di carenza opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

Il Contraente deve, nella denuncia di sinistro, fornire la documentazione necessaria per comprovare l'esistenza di una precedente polizza che contenga la garanzia Tutela Legale. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate solo a favore del Contraente.

La garanzia relativa a controversie in materia di rapporti di lavoro copre le spese sostenute solo dal Contraente, con un limite di 5.000 euro per sinistro.

La garanzia relativa a locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali copre le spese sostenute solo dal Contraente per le vertenze relative all'immobile adibito a sede legale e con un limite di 5.000 euro per sinistro.

Nella garanzia Ambito Sicurezza, l'impugnazione di sanzioni pecuniarie copre solo le sanzioni di importo pari o superiore a 250 euro.

L'incarico all'avvocato che opera nell'interesse del proprio Assicurato, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.



L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, in base alle norme in vigore, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale, ogni altra spesa che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri costi stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato dalla Società.

COPERTURA ASSISTENZA

12.7 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alle prestazioni di seguito indicate.

- **Invio di un vetraio per interventi di emergenza**
Sono a carico dell'Assicurato tutti i costi per l'acquisto del materiale necessario alla riparazione
- **Assistenza per il recupero dei dati informatici**, compresi i costi relativi alla consegna, trasporto e riconsegna del supporto informatico
- **Trasloco**
- **Prenotazione autovettura/veicolo commerciale sostitutiva**
Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese dell'autonoleggio, le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi e traghetti. La prestazione è fornita al massimo per 3 volte per anno assicurativo.

12.8 Limitazioni, esclusioni e rivalse: Assistenza medica in viaggio di lavoro (oltre 50km dall'esercizio commerciale)

Le spese relative all'Invio di medicinali all'estero sono a carico della Struttura Organizzativa entro i limiti specificati e il costo dei medicinali rimane a carico dell'Assicurato.

articolo 13. Dove valgono le coperture

Responsabilità Civile

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi opera per i danni che avvengono in tutto il mondo tranne U.S.A., Canada e Messico, salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva Danni da generi alimentari di produzione propria.

Assistenza

La garanzia Assistenza ai locali dell'esercizio commerciale e Assistenza a domicilio sono fornite solo in Italia. L'assistenza medica all'Assicurato in viaggio di lavoro è fornita in Italia (a oltre 50 km dall'esercizio commerciale) e all'estero.

Merci trasportate

La garanzia Merci trasportate opera per i danni avvenuti nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Tutela legale

Le prestazioni operano per le controversie relative a sinistri che siano insorti e che devono essere trattati presso l'ufficio giudiziario competente che si trova in questi territori:

- Europa, Regno Unito e Stati extraeuropei posti nel bacino del mare Mediterraneo, per la difesa penale e per la richiesta di risarcimento danni a terzi
- paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le impugnazioni di provvedimenti amministrativi.

Per Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, le prestazioni operano per i danni che si verificano in Italia.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

sezione III

articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno

14.1 Denuncia e obblighi in caso di sinistro

Per tutte le garanzie (eccetto per Tutela Legale e Assistenza per le quali occorre fare riferimento rispettivamente alle relative coperture) il Contraente deve denunciare il sinistro alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

La denuncia può essere effettuata:

contattando



il numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00

per iscritto tramite:



email: all'indirizzo sinistri@pec.intesasanpaoloassicura.com



fax: al numero 011.093.1062



posta: con raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri –

Via San Francesco d'Assisi, 10 - 10122 Torino

oppure consegnando la denuncia al gestore in filiale.

Per la denuncia del sinistro effettuata per iscritto, è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile in tutte le filiali di Intesa Sanpaolo e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com.

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

14.1.1 Responsabilità Civile

L'Assicurato deve allegare alla denuncia le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Compagnia lo richiede, deve cercare una soluzione amichevole del danno e deve sempre astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Facciamo chiarezza: "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Responsabilità Civile tutela l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi alla Compagnia verificare l'eventuale responsabilità dell'Assicurato, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti.

14.1.2 Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Mercati trasportate

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- sporgere denuncia (per i danni da Furto, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità giudiziaria o di Polizia, indicando la Compagnia, le circostanze dell'evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di questa denuncia deve essere inviata alla Compagnia
- mettere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utile alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e sempre fino a un massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per affrontare questi obblighi e quanto disposto dall'Articolo 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di questi obblighi può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/risarcimento.

14.1.3 Tutela legale

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente al numero verde di Intesa Sanpaolo Assicura al n. 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) e in via residuale ad ARAG SE.

La denuncia deve essere presentata nel momento in cui l'Assicurato ne ha conoscenza e comunque entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di cessazione del contratto.

riferimenti normativi: Art. 1915 del Codice Civile

L'Assicurato deve informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

14.2 Procedura per la valutazione del danno

In caso di eventi che interessano le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e rapina, Vetri e insegne, Merci trasportate, l'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Compagnia o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata
- b) oppure, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando c'è disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata come indicato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se la Compagnia o il Contraente non nominano il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono affidate al Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito mentre quelle del terzo perito sono suddivise a metà.

articolo 15. Termini per il pagamento dei sinistri

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Assicura determina l'indennizzo/risarcimento che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni. Intesa Sanpaolo Assicura restituirà gli eventuali originali ricevuti. Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

articolo 16. Mandato dei periti

In caso di Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Merci trasportate, i periti devono:

- a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistessero circostanze che hanno aggravato il rischio
- c) verificare se l'Assicurato/Contraente abbia rispettato gli obblighi previsti in caso di sinistro
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore
- e) procedere alla stima e alla liquidazione dei danni, secondo i criteri di liquidazione previsti dal contratto.

articolo 17. Esagerazione dolosa del danno

Nel caso di Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Merci trasportate, se l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'Indennizzo.

mora: in generale si intende il ritardo nell'adempire a una prestazione obbligatoria. La Compagnia diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

articolo 18. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono in vigore più polizze, l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie con cui le ha stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'art. 1910 del Codice Civile.

Per le coperture Incendio e altri eventi materiali, Furto e Rapina, Vetri e Insegne, Fenomeno elettrico ed Elettronica, Merci trasportate, se la somma degli indennizzi non supera l'ammontare del danno, ciascuna Compagnia pagherà soltanto la propria quota calcolata in modo autonomo secondo il proprio contratto.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori. È comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

articolo 19. Riduzione e facoltà di reintegro delle somme assicurate

Per le garanzie Furto e Rapina, Fenomeno elettrico e Merci trasportate, a seguito del pagamento di un sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo indicati nel contratto vengono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzato.

Il Contraente può integrare la somma assicurata che è stata ridotta a seguito del sinistro indennizzato, pagandone il premio di differenza. Le somme assicurate vengono quindi automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo compreso tra la data del sinistro e la scadenza del periodo assicurativo.

Ciò è possibile una sola volta per periodo assicurativo. Resta valido quanto previsto dall'articolo 9.3.

articolo 20. Gestione del sinistro

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto. L'Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Con questa forma non è pertanto applicabile la regola proporzionale.

Cosa si intende per assicurazione a primo rischio assoluto?

Si intende la forma di assicurazione in cui l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita nel modulo di polizza, senza tenere conto dell'effettivo valore dei beni assicurati.

Un esempio:

Valore totale del Contenuto presente nel fabbricato	40.000 euro
Somma assicurata per il Furto Contenuto	20.000 euro
Danno subito a seguito di furto	30.000 euro

L'Assicurato ha inserito in polizza la copertura per la sola metà del valore del Contenuto: se si applicasse la regola proporzionale verrebbe pagata la metà del danno e quindi 15.000 euro.

Con il Furto Contenuto prestato a Primo Rischio Assoluto, invece la polizza indennizza fino al raggiungimento della somma assicurata di 20.000 euro.

20.1 Gestione del sinistro Incendio e altri eventi materiali

20.1.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Fabbricato** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle parti danneggiate in caso di danno parziale
- per ricostruire il fabbricato distrutto in caso di danno totale.

obbligo solidale: stabilisce che due o più soggetti chiamati a rispondere per una medesima obbligazione siano obbligati ciascuno ad adempiere per l'intero, cioè: il soggetto creditore può giustamente pretendere il pagamento dall'uno o dall'altro degli obbligati per l'importo totale del suo credito

riferimenti normativi: art. 1907 del Codice Civile

valore a nuovo: il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie: per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie) per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati

valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che il fabbricato aveva al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per epoca di costruzione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

b) **Contenuto, macchinari, attrezzature, apparecchiature elettroniche** (stima con criterio di valore a nuovo)

Sono indennizzate le spese:

- per il ripristino delle cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano prima del sinistro, in caso di danno parziale
- per la sostituzione delle cose distrutte con altre nuove, uguali o equivalenti per rendimento economico, in caso di danno totale.

L'indennizzo non può superare il triplo del valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro, valutando il deprezzamento per data di fabbricazione e stato di conservazione. Dall'importo indennizzabile si sottrae il valore dei residui.

La stima viene effettuata applicando il criterio del valore al momento del sinistro nei seguenti casi:

- 1) per quei beni che abbiano più di 15 anni
- 2) per le apparecchiature che hanno oltre 3 anni di età
- 3) per le apparecchiature danneggiate, o per i relativi pezzi di ricambio che non siano ancora in fabbricazione o comunque disponibili
- 4) per gli impianti del fabbricato danneggiati, o per i relativi pezzi di ricambio che non sono ancora in fabbricazione o comunque disponibili.

c) **Merci**

- stima con criterio del valore al momento del sinistro

Si calcola il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti.

- stima con criterio prezzo di vendita-Selling price

Per le merci già vendute e in attesa di consegna, se non sono assicurate dall'acquirente e non è possibile sostituirle con merci equivalenti integre, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita convenuto, dedotti i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.

d) per i documenti personali si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento

e) per i valori, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

f) per i titoli di credito:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, a causa della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20.1.2 Pagamento di anticipi di Indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se il danno accertato dalla Compagnia è superiore a 25.000 euro, solo se non ci sono contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.2 Gestione del sinistro Furto e Rapina

20.2.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si effettua secondo questi criteri:

a) **Contenuto**

L'indennizzo è calcolato in base al valore delle cose sottratte o danneggiate al momento del sinistro.

il valore nominale di un titolo di credito è l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

da sapere su effetti cambiari: uno degli effetti cambiari più utilizzati in Italia è la cambiale. L'azione cambiaria è l'azione giudiziale che spetta al creditore nei confronti di tutti i sottoscrittori della cambiale quando, alla sua presentazione, il pagamento è rifiutato

b) Merci

Stima con criterio del valore al momento del sinistro

Si stima il valore entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato, in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Dall'importo indennizzabile si sottraggono il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Stima con criterio prezzo di vendita-Selling price

Per le merci già vendute e in attesa di consegna, non assicurate dall'acquirente e che non è possibile sostituire con merci equivalenti integre, la Compagnia indennizza il prezzo di vendita concordato, dopo aver sottratto i costi non sostenuti con la mancata consegna, entro il limite dei corrispondenti prezzi di mercato.

c) per i **documenti personali** si quantificano le spese amministrative sostenute per il loro rifacimento

d) per i **valori**, esclusi i titoli di credito, si considera il valore nominale dato dall'importo indicato sugli stessi

e) per i **titoli di credito**:

- la Compagnia corrisponde il relativo indennizzo solo dopo le loro scadenze, se previste
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo percepito se, per effetto della procedura di ammortamento, i titoli sono divenuti inefficaci
- il loro valore è dato dalla somma dei singoli valori nominali. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, l'Assicurazione è valida soltanto per quelli per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

20.2.2 Recupero dei beni

Se i beni sottratti vengono recuperati dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata. Il Contraente può conservare sempre i beni ritrovati restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto. In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dai beni.

20.2.3 Pagamento di anticipi di indennizzo

Dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia, l'Assicurato può richiedere un acconto del 50% del presumibile indennizzo, se superiore a 10.000 euro, solo se non ci siano contestazioni sul sinistro. La Compagnia pagherà l'anticipo dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

20.3 Gestione del sinistro Vetri e Insegne**20.3.1 Quantificazione del danno**

La quantificazione dei danni subiti da vetri e insegne si basa sul costo necessario alla loro sostituzione con altri nuovi o equivalenti per caratteristiche, incluse le spese di trasporto e installazione.

20.3.2 Sinistri relativi a più coperture

In caso di sinistro indennizzabile anche nell'ambito delle coperture Incendio e altri eventi materiali o Furto e Rapina, se acquistati, la Compagnia indennizza per queste coperture solo la parte di danno eventualmente rimasta a carico dell'Assicurato dopo aver liquidato il danno nell'ambito della copertura Vetri e Insegne.

20.4 Gestione del sinistro Responsabilità Civile**20.4.1 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali**

La Compagnia ove ne abbia interesse può gestire direttamente, in nome dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso. Inoltre, la Compagnia fornisce l'assistenza all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della

la Compagnia ove ne abbia interesse: a esempio nel caso in cui l'assicurato non abbia denunciato il sinistro nei termini richiesti e sia già stato citato in giudizio dal danneggiato

soddisfazione del danneggiato.

La Compagnia si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

20.5 Gestione del sinistro Merci trasportate

20.5.1 Quantificazione del danno

La quantificazione del danno si basa sul valore che le merci sottratte o distrutte avevano al momento del sinistro e sul costo di riparazione di quelle danneggiate, sottraendo il valore dei residui.

20.5.2 Esistenza di altre assicurazioni

Se esistono altre polizze a copertura dello stesso rischio, la Compagnia risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.

20.5.3 Recupero delle merci

Se le merci sottratte vengono recuperate dopo il pagamento integrale dell'indennizzo dovuto, diventano di proprietà della Compagnia; in caso di liquidazione parziale, il valore del recupero spetta al Contraente fino al raggiungimento della parte di danno non ancora indennizzata.

In ogni caso il Contraente può conservare le merci ritrovate restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

In caso di recupero prima del pagamento dell'indennizzo, la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente subiti dalle merci.

20.6 Gestione del sinistro Tutela legale

La Compagnia ha affidato la gestione dei Sinistri Tutela Legale alla società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, (d'ora in poi ARAG).

ARAG può essere contattata tramite:

- telefono, al numero 045.82.90.411
- email all'indirizzo denunce@ARAG.it, per invio nuove denunce di sinistro
- fax al numero 045.82.90.557, per invio nuove denunce di sinistro
- e-mail all'indirizzo sinistri@ARAG.it, per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro
- fax al numero 045.82.90.449, per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro.

20.6.1 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza si intende la data in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito dall'Assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o presunta violazione della norma di legge
- il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nella garanzia impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presente nell'ambito sicurezza.

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza della di contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più Assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sono coperti i sinistri che siano avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

20.6.2 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.

L'incarico all'avvocato o al perito, che opera nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

Disaccordo con la Società e conflitto di interesse

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente secondo le regole del codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese dell'arbitrato, indipendentemente dall'esito.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

20.7 Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Per consentire l'intervento immediato della Struttura Organizzativa, l'Assicurato deve comunicare il sinistro al Servizio Clienti della Compagnia da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 20.00, sabato dalle 8.30 alle 13.30 tramite:



numero verde (dall'Italia): 800.124.124
numero (dall'estero): 02.30.32.80.13

indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui si sta contattando la Struttura Organizzativa
- la prestazione di cui necessita
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute (solo se autorizzate dalla Struttura Organizzativa) dovrà essere inoltrata – accompagnata dai documenti giustificativi in originale – a:



Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
Presso IMA Italia Assistance S.p.A. – Ufficio Assistenza
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 - Sesto San Giovanni (MI)

GLOSSARIO

ADDETTI

Sono considerati addetti i prestatori di lavoro, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti che partecipano allo svolgimento dell'attività esercitata. Sono compresi lavoratori interinali, borsisti, tirocinanti e stagisti.

ARAG SE - RAPPRESENTANZA GENERALE E DIREZIONE PER L'ITALIA

La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO

Fabbricato interamente costruito e coperto in pietra, laterizi, cemento, cemento armato calcestruzzo, fibrocemento, vetrocemento armato, metallo. Solai e struttura portante del tetto possono essere in qualsiasi materiale. È ammessa la presenza di legno, materia plastica o altri materiali combustibili nelle pareti esterne e nelle coperture del tetto, in misura rispettivamente non superiore al 25% della superficie totale. I pavimenti, i soffitti e i rivestimenti possono essere interamente in materiali combustibili e il manto esterno di copertura del tetto in tegole bituminose.

COMPAGNIA

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, Corso Inghilterra 3 – 10138 e Direzione generale in Via San Francesco d'Assisi 10 - 10122 Torino, Italia.

CONTENUTO

Sono i beni che si trovano nel fabbricato dell'esercizio commerciale, distinti in:

- **apparecchiature elettroniche:** le macchine, le attrezzature e gli apparecchi elettrici e elettronici, compresi gli impianti elettrici ed elettronici al servizio delle apparecchiature stesse compresi i programmi in licenza d'uso. Le apparecchiature poste all'esterno sono comprese solo se stabilmente fissate al suolo o al fabbricato e appositamente progettate/strutturate per il funzionamento all'aperto
- **arredamento:** in genere, compreso il mobilio
- **enti particolari:** archivi, documenti, registri, supporti magnetici per elaboratori elettronici
- **macchinari e attrezzature:** in genere, compresi mezzi di trasporto e traino non iscritti al P.R.A., distributori automatici anche esterni, impianti non al servizio del fabbricato; sono inclusi in questa voce gli impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento e le caldaie per il riscaldamento autonomo, se nella polizza non è assicurato il fabbricato
- **merci:** materie prime, prodotti semilavorati e finiti, imballaggi; è compreso quanto detenuto per riparazione e lavorazione se è oggetto dell'attività assicurata
- **oggetti ed effetti personali** degli addetti
- **preziosi**
- **valori.**

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni apportate dall'Assicurato al fabbricato preso in affitto per l'esercizio commerciale, se nel modulo di polizza non è operante la garanzia Fabbricato in locazione (rischio locativo) o Fabbricato in locazione (garanzia estesa).

Sono considerati Contenuto i veicoli a motore iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) se oggetto dell'attività assicurata.

CONTRAENTE

Il soggetto con sede in Italia che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura.

COSE (valido solo per la copertura Responsabilità Civile)

Oggetti materiali e animali.

DIPENDENZE

I depositi di riserva, i magazzini, gli uffici, le cantine, le soffitte, i box, situati anche in corpi separati o in locali non comunicanti con il fabbricato principale dell'esercizio commerciale, purché il fabbricato di cui fanno parte abbia le caratteristiche costruttive richieste nella polizza.

Sono coperte entro la provincia dell'ubicazione del rischio o entro un massimo di 15km.

DOCUMENTI PERSONALI

Patente di guida, carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere personali per abbonamenti a mezzi di trasporto pubblici, tesserini di codice fiscale e sanitari, carte di credito.

ESERCIZIO COMMERCIALE

L'attività finalizzata alla vendita di beni e alla prestazione di servizi, iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) e identificata nel modulo di polizza.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo a esplosione
- esplodono per azione meccanica o termica.

Sono comunque considerati tali gli esplosivi di cui all'Articolo 83 del Regio Decreto n.635 del 6/5/1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a una reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

La costruzione edile (o una sua porzione) indicata nel modulo di polizza in cui si esercita l'attività assicurata, escluso il terreno.

Sono compresi:

- tutte le opere murarie e di finitura
- fissi e infissi
- installazioni e impianti fissi al servizio del fabbricato (compresi contatori di gas, luce e acqua)
- ascensori e montacarichi
- centrali termiche, caldaie per il riscaldamento autonomo, antenne, cabine elettriche
- recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne e tettoie
- dipendenze
- strutture esterne destinate al ricevimento e ristoro dei clienti, provviste di copertura e stabilmente fissate al suolo nelle immediate vicinanze del corpo principale del fabbricato. La presenza di strutture esterne con caratteristiche costruttive diverse da quelle del fabbricato principale di cui fanno parte è tollerata purché non rappresenti più del 20% della superficie totale del fabbricato assicurato
- tende esterne, insegne e altre cose fisse destinate, in modo durevole, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato

Sono comunque esclusi tutti i beni che rientrano nel Contenuto.

FISSI E INFISSI

I manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l'illuminazione e l'aerazione (per es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.

FRANCHIGIA

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso della pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

È la combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che si può auto-estendere e propagarsi.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sono considerati infiammabili:

- gas combustibili, a eccezione di quelli che rientrano nella definizione di esplosivi
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 °C, a eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili che generano ossigeno
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.

Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano:

- gli infiammabili contenuti in serbatoi completamente interrati
 - gli infiammabili contenuti in serbatoi di veicoli.
-

INFORTUNIO

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

INSEGNE

Insegne, inclusi intelaiature e sostegni.

INTERMEDIARIO

La banca del gruppo Intesa Sanpaolo distributrice del contratto di Assicurazione.

IVASS

L'autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e degli altri operatori del settore. L'IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all'informazione al consumatore. Istituito con la legge n. 135/2012, a decorrere dal 1.1.2013, l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.

MERCI

Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti, gli imballaggi, pertinenti la categoria dell'esercizio commerciale assicurato e da quest'ultimo commercializzati e/o riparati.

MERCI SPECIALI

Celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e alveolare, imballaggi e scarti di imballaggi combustibili non racchiusi nelle confezioni delle merci. Ai fini delle garanzie prestate, non si considerano le merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.

MEZZO DI CUSTODIA

La cassaforte o il mobile con pareti e battenti in acciaio.
Se è di peso inferiore a 200 kg, dev'essere ancorato al pavimento o alle pareti.

NON COMBUSTIBILI

Sono considerati non combustibili:

- cemento e cemento armato
- pietre, vetro, laterizi, metalli
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili) altri materiali che, alla temperatura di 750 °C, non danno luogo a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può attivare la procedura di mediazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Intervallo di tempo in cui è valida la copertura della polizza assicurativa, a fronte del pagamento del premio corrispondente.

POLIZZA

Il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, le garanzie acquistate, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Cliente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.

PRESTATORE DI LAVORO

La persona fisica della cui opera l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, per svolgere l'attività descritta nel modulo di polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile.

PREZIOSI

Gioielli, pietre preziose, perle, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

La forma di Assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell'Indennizzo prevista dall'Articolo 1907 del Codice Civile.

RAPINA

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene con violenza o minaccia, dirette sia alla persona stessa che ad altre persone.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCIPPO

Il furto commesso strappando il bene di mano o indosso alla persona che lo detiene.

SCOPERTO

La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata l'Assicurazione.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese relative al processo che:

- in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Articolo 535 del Codice di Procedura Penale)
- in un giudizio civile, devono essere pagate dalle Parti e che, a conclusione del giudizio, in caso di soccombenza devo essere rimborsare dalla parte soccombente.

SPESE SANITARIE

Le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza.

SUPPORTI INFORMATICI

Materiali per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d'uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non, che coprono e proteggono il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TERZI

Sono considerati terzi tutti i soggetti tranne:

- a) l'Assicurato e, solo se conviventi, il coniuge, la persona unita civilmente, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato e/o del coniuge, ogni altro parente e/o affine
- b) se l'Assicurato non è una persona fisica:
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti descritti alla lettera a)
 - le Compagnie che si possono definire controllanti, controllate o collegate e i loro amministratori
- c) la Compagnia e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone descritte alla lettera a) hanno la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore
- d) gli addetti e tutti coloro che partecipano a vario titolo all'attività assicurata.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

L'indirizzo presso cui l'Assicurato (persona giuridica) svolge l'attività dichiarata in polizza che può coincidere con la Sede Legale.

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione e di altri eventuali degni.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, per determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per riparare quello danneggiato
 - per rimpiazzare i beni del contenuto, macchinari e attrezzature con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORI

Denaro, valori bollati, ticket, fustelle farmaceutiche, buoni premio, buoni sconto, titoli di credito e altre carte che rappresentano valori, pertinenti l'impresa o di uso personale degli addetti.

VEICOLI

Secondo il codice della strada articolo 46, si intendono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie dettagliatamente definite nell'articolo 47, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:

- a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento
 - b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
-

VETRI

Gli specchi e le lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide (vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole).

VETRI ANTISFONDAMENTO

I vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

ELENCO ATTIVITÀ ASSICURABILI	
Macroattività	Descrizione attività
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di abbigliamento
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di calzature e pelletterie
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di pellicce
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di tessuti per abbigliamento
Abbigliamento e tessuti	vendita e deposito di tessuti per arredamento
Alimentari e bevande	vendita e deposito di alimentari escluse le attività di forno, gastronomia, pasticceria, pasticceria
Alimentari e bevande	vendita e deposito di bevande
Alimentari e bevande	Macelleria (esclusa macellazione), salumeria, gastronomia, vendita pasta fresca
Alimentari e bevande	panetteria con forno, pasticceria, gelateria
Alimentari e bevande	bar, ristorante, pizzeria
Alimentari e bevande	bar tabaccheria
Tabacchi	vendita e deposito di tabacchi e articoli per fumatori
Piccola e media distribuzione	minimarket, drogheria esclusa la vendita di elettrodomestici, apparecchi audiovisivi e telefonia
Piccola e media distribuzione	supermercato
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di antiquariato, gallerie d'arte, esclusi il restauro e gli oggetti di valore superiore a 10.000 euro
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di argenterie
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di casalinghi, esclusi oggetti in metallo prezioso, elettrodomestici, audiovisivi e telefonia
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di mobili in genere esclusi pezzi di antiquariato
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di materassi
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di lampade e lampadari
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di tappeti esclusi antiquariato e materiali espansi, alveolari, microporosi
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di cornici esclusi articoli in oro e argento e opere d'arte di valore superiore a 500 euro
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di giocattoli e modellismo, esclusi giocattoli elettronici
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di giornali e libri, esclusi materiale di antiquariato e da collezione
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di articoli di cartoleria e cancelleria
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di imballaggi, carta, paglia, vimini, cordami in genere

Macroattività	Descrizione attività
Arredamento, casalinghi, carta, giocattoli	vendita e deposito di fiori e piante anche artificiali escluse le serre e loro contenuto
Veicoli e accessori	vendita e deposito di veicoli stradali e natanti escluse le officine di riparazione e manutenzione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di ricambi e accessori per veicoli stradali e natanti, esclusi pneumatici e officine di riparazione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di lubrificanti per veicoli stradali e natanti, escluse le officine di riparazione e manutenzione
Veicoli e accessori	vendita e deposito di pneumatici escluse officine di riparazione, manutenzione e montaggio
Veicoli e accessori	macchine agricole, edili, industriali escluse le officine di riparazione e manutenzione
Meccanica	vendita/deposito articoli tecnici, scientifici, industriali, esclusi la posa in opera e articoli di foto/ottica
Meccanica	vendita e deposito di caldaie, bruciatori, stufe escluse installazione e manutenzione presso terzi
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di computers, loro componenti e accessori, programmi, giochi elettronici
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di macchine e strumenti per ufficio e negozio, bilance elettroniche, registratori di cassa
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di elettrodomestici, materiale elettrico, esclusi apparecchi audiovisivi e telefonia
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di apparecchi audiovisivi e telefonia, compresi elettrodomestici e materiale elettrico
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di macchine elettroniche per bar, jukebox, videogiochi, distributori di bevande e alimenti
Elettricità, Elettronica	vendita e deposito di supporti multimediali in genere, cd, dvd, videocassette, dischi in vinile, compreso il noleggio
Elettricità, Elettronica	vendita e noleggio di strumenti musicali
Agricoltura e animali	vendita di animali domestici compresa la toelettatura e prodotti per animali in genere
Agricoltura e animali	vendita e deposito di prodotti e materiali per l'agricoltura e il giardinaggio
Agricoltura e animali	vendita e deposito di articoli per l'enologia e la cantina
Sport, campeggio	vendita e deposito di articoli sportivi e di articoli per il campeggio
Sport, campeggio	vendita e deposito di articoli per la caccia, la pesca, armi in genere, munizioni
Igiene, sanità	vendita e deposito di articoli sanitari
Igiene, sanità	vendita e deposito di articoli per l'infanzia, escluso l'abbigliamento
Igiene, sanità	erboristeria
Igiene, sanità	farmacia
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di articoli di bigiotteria, esclusi pietre preziose e oggetti in oro, argento, platino
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di prodotti per l'igiene personale e domestica, profumeria, cosmetici

Macroattività	Descrizione attività
Profumerie, bigiotterie	vendita e deposito di parrucche
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di vernici, colle, abrasivi, carte da parati, colorificio, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di articoli di ferramenta e per il bricolage
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di articoli idrotermosanitari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di ceramiche e maioliche, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita/deposito materiali per l'edilizia, esclusi materiali espansi, alveolari, bitumati, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita/deposito materiali per l'edilizia, compresi materiali espansi, alveolari, bitumati, esclusa la posa in opera
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di moquette e linoleum
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di legname
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di serramenti
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di oggetti in gomma e laminati plastici, compresi materiali espansi e alveolari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di oggetti in gomma e laminati plastici, esclusi materiali espansi e alveolari
Bricolage, edilizia, ferramenta, colorifici	vendita e deposito di combustibili solidi, liquidi e gassosi, a uso domestico escluso il riempimento e il rifornimento
Varie	vendita e deposito di articoli religiosi e funerari esclusi abbigliamento e oggetti in oro, argento, platino
Varie	ricevitoria di scommesse, del lotto, sala giochi
Varie	vendita e deposito di coppe trofei, medaglie, esclusi oggetti in oro, argento, platino
Varie	vendita e deposito di articoli ottici e fotografici, sviluppo e stampa fotografici (esclusa attività di fotografo)
Varie	bazar esclusi oro, argento, platino e pietre preziose
Varie	filatelia, numismatica, escluse monete d'oro
Varie	telefonia
Varie	centro servizi telefonici, postali, di trasferimento denaro
Varie	tintostirolavanderia

Incendio e altri eventi materiali

Allegato 1		
Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Contenuto	<p>Arredamento (escluso il mobilio in genere): Nell'ambito della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto</p> <p>Valori (escluse fustelle farmaceutiche): 5% della somma assicurata con il limite di 15.000 euro</p> <p>Fustelle farmaceutiche: nell'ambito della Somma assicurata con il limite di 30.000 euro</p> <p>Preziosi: 50% della somma assicurata con il limite di 25.000 euro</p>	-
Fuoriuscita di liquidi • guasto o rottura di pluviali o grondaie, impianti idrici, igienici o tecnici, di condizionamento o riscaldamento • occlusione o gelo • trabocco e rigurgito	Complessivamente fino al 25% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 80.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Fuoriuscita di acqua condotta per guasto o rottura accidentale di macchinari e attrezzature e/o relativi raccordi collegati agli impianti idrici del fabbricato	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Spese di ricerca e ripristino	Fino a 2.500 euro per sinistro con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Franchigia 250 euro
Fenomeni atmosferici	<p>Tende, insegne e distributori automatici fino a 3.000 euro per periodo assicurativo</p> <p>Grandine su enti all'esterno fino al 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 30.000 euro per periodo assicurativo</p> <p>Sovraccarico neve fino al 50% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e Contenuto con il massimo di 500.000 euro per periodo assicurativo</p>	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Atti vandalici e dolosi	<p>80% delle somme rispettivamente assicurate per Fabbricato e Contenuto</p> <p>Danni a macchinari e attrezzature Arredamento e Mercì all'aperto, 20% della Somma assicurata per il Contenuto per sinistro e per Periodo assicurativo</p>	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Mercì in refrigerazione	Per le spese di smaltimento della merce avariata fino al 10% della somma assicurata	Scoperto 20% con il minimo di 250 euro
Diaria giornaliera per interruzione di attività	Massimo 90 giorni	Franchigia 3 giorni
Fenomeno elettrico	-	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro

Furto e Rapina

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Danni subiti dalle merci di categoria diversa		
Danni subiti dalle merci presso terzi	20% della somma assicurata per le merci con il massimo di 50.000 euro per periodo assicurativo	-
Danni subiti dal Contenuto presso fiere e mostre		
Spese per demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% della somma assicurata per fabbricato e contenuto con il massimo di 100.000 euro per periodo assicurativo (anche se supera le somme assicurate)	-
Spese per trasloco e ricollocamento contenuto	10% dell'indennizzo con il massimo di 25.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese per la riprogettazione del fabbricato		
Spese rifacimento documenti personali o di terzi		
Spese rifacimento enti particolari	5.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
Spese per perizie	5% dell'Indennizzo con il massimo di 2.500 euro per periodo assicurativo	-

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Furto Contenuto	Arredamento (escluso il mobilio in genere): nell'ambito della somma assicurata con il limite di 15.000 euro per singolo oggetto	-
	Denaro: <ul style="list-style-type: none"> • fino al 10% della somma assicurata per il furto contenuto con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo se riposto fuori dai mezzi di custodia; • fino al 20% della somma assicurata per il Furto contenuto con il massimo di 3.000 euro per periodo assicurativo se riposto nei mezzi di custodia 	
	Fustelle farmaceutiche: <ul style="list-style-type: none"> • fino al 5% della somma assicurata per il furto contenuto con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo Contenuto delle dipendenze: Fino al 30% della somma assicurata per il furto contenuto, con il massimo di 15.000 euro per periodo assicurativo	
Furto con scasso o effrazione	-	Scoperto 20% se i mezzi di chiusura e protezione sono difformi o rottura di vetro non antisfondamento
Trasporto valori	Fino a 1.000 euro per spese sanitarie conseguenti a infortunio subito durante lo scippo o la rapina	Scoperto 10%

Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Infedeltà dei prestatori di lavoro	5% della somma assicurata per il furto contenuto con il massimo di 1.000 euro per il denaro per periodo assicurativo	-
Flottante stagionale	Aumento della Somma assicurata per il Furto Contenuto del: <ul style="list-style-type: none"> • 10% • 20% • 30% 	
Scoperto facoltativo furto	-	Scoperto 10% con il massimo di 2.500 euro
Furto e danni ai fissi e agli infissi	20% della somma assicurata per il furto contenuto con il massimo di 5.000 euro per sinistro anche se supera le somme assicurate	-
Furto delle merci di categoria diversa	Complessivamente fino al 20% della somma assicurata per il furto contenuto con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	-
Furto delle merci presso terzi		
Furto del contenuto presso fiere e mostre		
Furto delle merci e dei valori esposti in vetrinette esterne	Complessivamente fino a 500 euro per sinistro con il massimo di 1.500 euro per periodo assicurativo	-
Furto delle merci e dei valori dai distributori automatici esterni		
Spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura	1.000 euro per sinistro	
Spese rifacimento enti particolari	3.000 euro per periodo assicurativo	-
Spese duplicazione o riacquisto programmi in licenza d'uso		
Spese sostituzione serrature	500 euro per periodo assicurativo	-
Spese sanitarie conseguenti a Infortunio durante una rapina	1.000 euro per sinistro	-
Scoperto obbligatorio	Scoperto 10% per Attività 3 con il massimo di 2.500 euro	-
Limitazione dello scoperto	In caso di più scoperti si applica uno scoperto fino al 30% con il massimo di 2.500 euro	-
Impianti di allarme	Scoperto 10% con massimo 2.500 euro per mancata attivazione o provata inefficienza dell'impianto	-
Garanzie	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
Danni alle cose riposte nei locali da rottura dei vetri e delle insegne	30% dell'indennizzo anche se supera la somma assicurata	

Vetri e Insegne

Responsabilità Civile

Garanzie	Limiti di risarcimento	Franchigie/ Scoperti
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro	-	Franchigia 5% infortuni subiti dagli addetti
Inquinamento accidentale	75.000 euro per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di 2.500 euro
Interruzione di attività	75.000 euro per periodo assicurativo (a seguito di sinistro risarcibile nell'ambito della garanzia RCT)	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni da incendio, esplosione o scoppio	30% del massimale previsto per sinistro	-
Collaboratori a vario titolo all'attività assicurata	Il numero non può superare il 30% del numero degli addetti dichiarati	Franchigia 5% infortuni subiti dai collaboratori
Proprietà del fabbricato	-	Franchigia 250 euro per danni conseguenti a fuoriuscita liquidi
Attività presso terzi	200.000 euro per periodo assicurativo per danni da incendio	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
	20.000 euro per periodo assicurativo per danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro
Postuma generica	200.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 250 euro
Danni a cose di clienti	1.000 euro per cliente con il massimo di 10.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro
Danni a cose sollevate, caricate, scaricate	20.000 euro per periodo assicurativo	Scoperto 20% con il minimo di 500 euro
Danni a capi presso tintorie, lavanderie e stirerie	500 euro per capo con il massimo di 7.500 euro per Periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 100 euro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	-	Franchigia 100 euro
Danni a veicoli nel parcheggio o in deposito	-	Franchigia 100 euro per ogni veicolo

Merzi trasportate	Eventi	Limiti di indennizzo	Franchigie/ Scoperti
	Incendio	-	
	Fulmine	-	
	Implosione, Esplosione, Scoppio	-	
	Furto	-	
	Irreperibilità a seguito di incidente	-	
	Ribaltamento del veicolo	-	Scoperto del 20% con il minimo di 100 euro
	Rapina	-	
	Urto con veicolo identificato	-	
	Danni agli utensili e agli attrezzi	20% della somma assicurata con il massimo di 1.500 euro	
	Danni alle merci trasportate su veicoli isotermici e frigoriferi	50% della somma assicurata	

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa")

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasanpaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO**Categorie di Dati Personali**

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

per **soggetti terzi** si intendono, ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti del settore assicurativo** (società, liberi professionisti, etc ...), ad esempio:
 - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
 - agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
 - società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
 - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest'ultima attività di consulenza e assistenza;
 - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
 - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
 - rilevazione della qualità dei servizi;
 - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 3) **Autorità** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società.

In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:

ad esempio al fine della verifica
di limiti assuntivi riferiti al contratto

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
- b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
- c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.

ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l'"Informativa") – finalità promo-commerciali

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasampaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@intesasampaoloassicura.com

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall'eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:

- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di *customer satisfaction* attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi. I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.

SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

- 1) **Società del Gruppo Intesa Sanpaolo** tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
- 2) **Soggetti terzi** (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell'ambito di:
 - servizi di consulenza assicurativa;
 - fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
 - attività di consulenza in genere;
 - gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasampaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo email dpo@intesasampaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasampaoloassicura.com o a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Viale Stelvio 55/57 – 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell'esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno

effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc...

Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.

Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.

La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.

Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.

7. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura di servizi di comunicazione elettronica ("contraenti": definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).

Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.

Intesa Sanpaolo Assicura ha sottoscritto una convenzione con PER S.p.A. (di seguito "PER"), con sede in Via Giuseppe di Vittorio 61 - 20068 Peschiera Borromeo - MI, per offrire ai propri Clienti, in caso di sinistro, un pronto ed efficace servizio per la gestione e la limitazione di danni causati da eventi imprevedibili.

PER offre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, servizi e soluzioni a seguito di sinistro per la gestione, la limitazione e l'eliminazione dei danni materiali attraverso azioni di pronto intervento come il salvataggio o l'attività di risanamento, ripristino, bonifica, riparazione e sostituzione dei beni e dei fabbricati colpiti da sinistro.

Oggetto della prestazione fornita da PER

Fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di sinistro", i Clienti che hanno acquistato garanzie della copertura **Incendio e altri eventi materiali** e/o della copertura **Furto e Rapina** possono richiedere attraverso PER l'intervento di tecnici specializzati per ricevere assistenza a seguito di sinistro per danni che hanno colpito:



per la copertura **Incendio e altri eventi materiali**

Fabbricato (sia di proprietà sia in locazione, compresa la garanzia estesa)

Contenuto

Merci in refrigerazione



per la copertura **Furto e Rapina**

Furto Contenuto all'interno dei locali assicurati

Merci all'interno dei locali assicurati

I Clienti possono incaricare PER per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) **messa in sicurezza e limitazione dei danni** causati da

- Incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori
- Fuoriuscita di liquidi
- Fenomeni atmosferici
- Atti vandalici e dolosi
- Deterioramento delle Merci in refrigerazione
- Furto

b) **salvataggio** di Merci in refrigerazione

c) **riparazione** (anche provvisoria se necessaria per limitare l'entità del danno) del Fabbricato, di impianti tecnici a servizio del Fabbricato e del Contenuto danneggiati dal sinistro, **bonifica** delle cose assicurate e degli ambienti aziendali.

L'attività di assistenza di PER non riguarda invece:

- i danni a persone o a cose di terzi conseguenti a Responsabilità Civile dell'Assicurato, salvo quelli riconducibili all'articolo 10.2.6 **Fabbricato in locazione** delle Condizioni di Assicurazione
- le spese relative a onorari di periti e la perdita delle pigioni
- le spese di salvataggio relative a Sinistri non indennizzabili secondo quanto previsto dalle coperture **Incendio e altri eventi materiali** e **Furto e Rapina**; queste spese possono essere oggetto di accordi separati tra PER e il cliente, con costi a carico di quest'ultimo
- le spese relative al maggior costo di ripristino di beni che abbiano valore artistico, storico e culturale.

Attivazione ◀ Come attivare il servizio di PER in occasione del sinistro

Il Cliente che ha subito un sinistro che abbia colpito le garanzie indicate nelle coperture di cui sopra può contattare il numero verde 800.124.124 di Intesa Sanpaolo Assicura e richiedere l'intervento di PER affinché venga eseguita l'attività di **salvataggio per la limitazione dei danni materiali** a strutture e contenuti e per la loro **messa in sicurezza**. PER ricevute le informazioni necessarie (numero di polizza e dati anagrafici) da parte del Cliente e verificata la copertura assicurativa effettuerà il primo intervento, entro 24 ore dalla richiesta, con un sopralluogo gratuito ed eseguirà in autonomia esclusivamente l'attività di salvataggio, di limitazione del danno e di messa in sicurezza.

Se il sinistro è indennizzabile, il costo dell'intervento sarà a carico di Intesa Sanpaolo Assicura secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio). In nessun caso verranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.

Denuncia ◀ Denuncia del sinistro

Il Cliente, richiesto l'intervento di PER, ha comunque l'obbligo di denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Assicura nelle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione relativamente a "Denuncia e obblighi in caso di sinistro". Intesa Sanpaolo Assicura incaricherà il perito, informandolo dell'avvenuto intervento di PER, che a sua volta ricevuto l'incarico contatterà:

- il Cliente per concordare un ulteriore sopralluogo e visionare il danno
- PER al fine di richiedere l'intervento congiunto.

Gestione ◀ Gestione del sinistro

PER effettua con il perito il successivo sopralluogo nel giorno e nell'ora stabiliti. Il perito, valutate le Condizioni di Assicurazione, informa il cliente e PER prima di dare seguito all'esecuzione delle attività d'intervento che si dovessero rendere necessarie per la riparazione dei danni e per la bonifica.

Al termine dell'intervento PER fa sottoscrivere al cliente il verbale di fine lavori che attesta l'esecuzione delle opere o il consuntivo finale dei lavori. L'intervento di riparazione e bonifica rimane a carico di Intesa Sanpaolo Assicura. L'esecuzione del sopralluogo e delle operazioni di messa in sicurezza da parte di PER non sono vincolanti per il cliente che ha facoltà di proseguire in autonomia nelle attività di riparazione e bonifica. **In ogni caso non saranno addebitati al cliente i costi relativi al sopralluogo e alle operazioni di messa in sicurezza e limitazione dei danni.**

Documento redatto il 25/02/2019



**INTESA SANPAOLO
ASSICURA**

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino
Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino
comunicazioni@pec.intesasanpaoloassicura.com Capitale Sociale Euro 27.912.258
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante
al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28